

396.

SEDUTA DI LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

INDICE

	PAG.
Congedo	19299
Disegno di legge (Annunzio)	19299
Proposte di legge:	
(Annunzio)	19300
(Deferimento a Commissione)	19300
(Ritiro)	19300
(Svolgimento)	19300
(Trasmissione dal Senato)	19299
Proposte di legge (Seguito della discussione):	
BREGANZE ed altri: Disposizioni sulla nomina a magistrati d'appello (1745);	
MARTUSCELLI ed altri: Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di corte di appello (2030);	
Bozzi: Norme sulle promozioni dei magistrati (2091)	19300
PRESIDENTE	19300
AMATUCCI	19304
BOZZI	19312
CACCIATORE	19321
CARIOTA FERRARA	19300
PALAZZOLO	19324
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 19314, 19315, 19319, 19320,	19321
SFORZA	19316
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	19327
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	19300
Ordine del giorno della seduta di domani	19327

La seduta comincia alle 17.

FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 25 novembre 1965.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Emanuela Savio.
(È concesso).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso le seguenti proposte di legge:

Senatori BERNARDINETTI ed altri: « Estensione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai congiunti di medaglia d'oro al valor militare alla memoria » (*Approvata da quella IV Commissione*) (2791);

Senatore GRONCHI: « Contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma » (*Approvata da quella VI Commissione*) (2792).

Saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici ha presentato il seguente disegno di legge:

« Modifiche alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese » (2793).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

ROMANO: « Modificazioni alla legge 10 gennaio 1950, n. 11, recante soppressione dell'Opera pia asilo " Francesco Girardi " di Napoli » (2787);

SPONZIELLO ed altri: « Norme per la elezione dei consigli che amministrano le camere di commercio industria e agricoltura » (2788);

BONEA e SINESIO: « Agevolazioni per la diffusione della radiotelevisione nelle zone rurali » (2789);

DE MARZI e MENGOZZI: « Modifica dell'articolo 65 del testo unico sulle imposte dirette » (2790).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, comunico che la seguente proposta di inchiesta parlamentare è deferita alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente:

LA MALFA: « Inchiesta parlamentare sulle sfere di competenza, di responsabilità e di controllo delle autorità politiche di Governo e degli organi amministrativi e tecnici, sia delle amministrazioni dello Stato che degli enti pubblici non territoriali controllati dallo Stato medesimo » (2090).

La IX Commissione (Lavori pubblici) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge, già assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

EVANGELISTI: « Provvedimenti per il risanamento e la tutela del carattere urbanistico, storico e artistico del quartiere di Sant'Erasmo di Gaeta » (*Urgenza*) (2631).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che i firmatari hanno ritirato la seguente proposta di legge, la quale sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno:

STORTI ed altri: « Norme per la disciplina della professione di propagandista scientifico in prodotti medicinali » (533).

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute dai ministeri competenti risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Svolgimento di proposte di legge.

La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali il presentatore si rimette alle relazioni scritte e il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

Covelli: « Integrazioni e modifiche degli articoli 10 e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (36);

Covelli: « Disposizioni integrative delle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate e dei corpi di polizia » (540).

Seguito della discussione delle proposte di legge

Breganze ed altri: Disposizioni sulla nomina a magistrati d'appello (1745); **Martuscelli ed altri:** Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di corte di appello (2030); **Bozzi:** Norme sulle promozioni dei magistrati (2091).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Breganze ed altri: Disposizioni sulla nomina a magistrati d'appello; Martuscelli ed altri: Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di corte di appello; Bozzi: Norme sulle promozioni dei magistrati.

È iscritto a parlare l'onorevole Cariota Ferrara. Ne ha facoltà.

CARIOTA FERRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il lavoro lungo, approfondito della Commissione della quale ho l'onore di far parte e le discussioni svoltesi in aula danno la misura del senso di responsabilità che ci accompagna nel decidere

dell'avvenire dell'ordinamento giudiziario, che è fra quelli essenziali nella vita del paese.

Le tesi che sono state sostenute in questi ultimi anni, soprattutto da esponenti dell'Associazione magistrati, e che hanno trovato fervido appoggio da parte comunista, sia nella relazione di minoranza dell'onorevole Guidi, sia nel discorso pronunciato in quest'aula dall'onorevole Pellegrino, non possono, a mio sommesso avviso, non destare alcune preoccupazioni. Si tende a rendere automatica la progressione di carriera e ad assicurarla a tutti i magistrati, fino alla Cassazione, in modo uniforme.

La vita giudiziaria, così, non dovrebbe più svolgersi per merito, ma sotto alcuni aspetti per anzianità, il che significa equiparare, in sostanza, gli eccellenti e tutti gli altri, cioè quelli che rendono sino al sacrificio e quelli che si limitano a fare esclusivamente il proprio dovere. Su questo bisogna andare molto cauti, sia per ragioni di ordine tecnico, sia per ragioni morali e politiche, per le quali ultime non posso che concordare pienamente con l'onorevole Bozzi la cui relazione è allegata.

Sul piano tecnico non si può negare la struttura del processo e il suo svolgersi attraverso i vari gradi del giudizio né il diverso valore intellettuale degli uomini che debbono giudicare. Non si può confondere l'eguaglianza dei giudici con l'eguaglianza dei magistrati. Non si può fare *tabula rasa* (come pure propone l'onorevole Pellegrino) dell'ordinamento vigente, che consente la determinazione della misura e della qualità dei meriti di ciascun magistrato e offre innegabili garanzie di obiettività e di scrupolosità, per sostituire ad esso un semplice nulla osta alla promozione ad opera dei consigli giudiziari, senza alcuna vera garanzia di accertamento della idoneità all'esercizio delle funzioni superiori. Bisogna, quanto meno, chiedere, indicare ai consigli giudiziari, che sono — si badi bene — elettivi (la mia è una fervida esortazione), una compiuta e responsabile opera di valutazione dell'operato di ciascun magistrato, un vaglio selettivo che non sia solo formale.

È evidente lo scardinamento che alla magistratura deriverebbe con il legare sostanzialmente solo all'anzianità la destinazione dei magistrati alle funzioni superiori.

La premessa, poi, che le funzioni del magistrato di appello non differiscono (come si afferma nella relazione per la maggioranza dell'onorevole Valiante) da quelle di primo grado, perché tutte sempre di merito,

non è esatta, perché il passaggio di categoria implica l'assegnazione di funzioni spesso direttive, e perché al giudice di funzioni superiori è doveroso richiedere una maggiore capacità, dal momento che l'appello tende a far correggere gli errori eventuali di una decisione. Ecco perché un vaglio selettivo è necessario.

Non si può concordare con quanto è scritto nella stessa relazione dell'onorevole Valiante, che per ciò che riguarda la sentenza è più facile rilevare le improprietà e le imperfezioni di una decisione già adottata che decidere *ex novo* il caso. Basti considerare che il magistrato di funzioni superiori, se non concorda con la decisione del primo giudice, deve non solo motivare d'accapo, ma deve anche dar conto del perché egli ritiene di correggere la decisione del primo giudice e di costruire una motivazione più rispondente a criteri probatori o giuridici.

La carriera del magistrato non può essere regolata diversamente da ogni organizzazione collettiva, partendo dall'assurdo presupposto che ogni magistrato abbia identiche capacità, identiche attitudini, identica versatilità in tutte le funzioni della giustizia. Bisognerebbe negare la diversità umana, intellettuale degli uomini, la diligenza, la cultura, l'operosità, il carattere che li contraddistinguono, quella che è la struttura del processo e il suo articolarsi attraverso i gradi del giudizio. Del resto, la stessa Costituzione non ha previsto affatto — come si è affermato anche in quest'aula — la soppressione della carriera; e se all'articolo 107 ha dichiarato che i magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni, con ciò ha voluto dire che fra i magistrati non vi sono gradi gerarchici, ma al tempo stesso ha riconosciuto che la progressione dei magistrati nei vari gradi di giurisdizione costituisce promozione, in quanto all'articolo 105 fra le attribuzioni affidate al Consiglio superiore della magistratura comprende appunto quella di provvedere alle promozioni.

Sicuramente una certa ispirazione demagogica per assicurare a tutti la carriera nel più breve tempo possibile tralascia di considerare che la progressione delle funzioni non è fatta nell'interesse del magistrato, ma esclusivamente nell'interesse della giustizia.

Proprio oggi, quando le funzioni della legislazione e della scienza ardono di tanta fiamma, sarà lecito domandarsi se non occorra proprio fare l'opposto di quello che si tenta di ottenere, e cioè chiedere la selezione dei magistrati preposti a gravi re-

sponsabilità, sul piano della cultura e delle esigenze attuali.

Il problema della magistratura è prevalentemente qualitativo. Per essere degni di una funzione che la nostra coscienza pone al di sopra di tutte le altre bisogna accettare il dovere del sacrificio; per cui si deve riconoscere che con una selezione progrediente nei gradi (che vanno mantenuti), la scelta debba essere precipuamente improntata al criterio della capacità e del merito: una magistratura in cui questo non operi è inconcepibile.

Il principio democratico non contrasta con l'ammissione e la configurazione degli ordini giudiziari a struttura di piramide, e per ciò stesso di una base e di un vertice.

Purtroppo questo aspetto del problema non è soltanto tecnico; e sta assai a cuore ai partiti e agli oratori di estrema sinistra. Nella stessa relazione di maggioranza si afferma che i sistemi di promozione « erano giustificati dalla necessità di una selezione comparativa sulla base della preparazione giuridica, ma in effetti consentivano alle commissioni nominate dal ministro di scegliere chi si voleva ». Queste cose le ha scritte anche il presidente Principe dell'Associazione magistrati, come del resto ricorda la relazione; ma sono del tutto inesatte.

La Corte di cassazione, le commissioni per le promozioni, sono sempre state la più scrupolosa espressione di indipendenza e di obiettività, a volte di giusto rigore, nel valutare e selezionare i magistrati per la promozione al grado superiore, specie alla Cassazione. Né furono posti in essere nepotismi o paternalismi, come ieri si è voluto affermare da parte dell'onorevole Pellegrino. Basti ricordare che in tempi diversi, in situazioni politiche diverse, magistrati come il figlio dell'onorevole Giovanni Giolitti (e padre del nostro insigne collega onorevole Antonio Giolitti), come il fratello di Armando Diaz, chiusero la loro carriera, che pure era stata lucente di dignità, di onore, di operosità, col grado di consigliere di corte d'appello. Sia dunque lode, non tanto all'Associazione, ma ai Giolitti, ai Diaz, ed anche alla Corte di cassazione!

Non è vero, dunque, quanto si assume, con incredibile intemperanza: che cioè la magistratura nella sua organizzazione positiva, così come è ordinata nel nostro paese, obbedisce non alla legge, ma a chi detiene il potere. Non è vero sul piano ideologico, poiché la lenta evoluzione della giurisprudenza ha sempre anticipato l'avvenire; le miglio-

leggi, anche nel campo sociale, sono state prima proprio giurisprudenza. Non è vero sul piano concreto, perché la Corte di cassazione è stata sempre e soltanto una luminosa guida verso gli ultimi orizzonti che la giustizia, rinsaldata in sentimento collettivo e trasformata in capacità spirituale, apre alla speranza umana.

Proprio in riferimento alla gerarchia si è fatto molto scalpore, anche in quest'aula dall'onorevole Pellegrino, sulla sostituzione del pubblico ministero del processo Ippolito. Ritengo (ed è un pensiero del tutto personale) che non possa disconoscersi che l'atteggiamento del procuratore generale è perfettamente ortodosso dal punto di vista giuridico: egli è il capo dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello e ha il potere di indicare una linea ai suoi collaboratori. Egli, in quanto capo dell'ufficio, ne ha tutta la responsabilità. Ora, perché mai avrebbe dovuto prevalere la concezione del sostituto su quella del procuratore generale? A tanto si aggiunga che il pubblico ministero non è giudice, ma solo parte, sia pure imparziale, diretta ad applicare la norma penale.

Sul piano morale e politico debbo ricordare che l'Associazione magistrati, la cui azione è stata tanto esaltata, e con pregevoli ragioni, dal collega onorevole Pellegrino in quest'aula ed anche dalla relazione di minoranza, è guidata da alcuni uomini troppo pervasi da una certa mentalità progressista, da una specie di giacobinismo e di radicalismo che vuole la politicizzazione di tutta l'esistenza, l'egualitarismo che non risparmia più nulla nella lotta cieca contro la continuità storica, contro la tradizione, contro tutto quello che sia « non pianificato ».

Infatti in un numero del giornale mensile dell'Associazione si afferma: « Non può andarsi oltre nel progresso sociale e nella vita della nazione senza effettuare scelte politiche ancorate a principi superiori... La necessità della revisione di tutte le strutture dello Stato liberale si impone come necessità storica e politica ».

È stato affermato che i giudici nell'interpretare le leggi hanno il dovere di porsi un problema politico: quello del rispetto e dell'attuazione della Costituzione nell'ambito della piena libertà della loro coscienza.

PELLEGRINO. Non è d'accordo?

CARIOTA FERRARA. Ma poi si è andati innanzi sulla via della complicata e difficile

differenziazione fra coscienza politica e coscienza partitica del giudice.

Il vero è che se i magistrati hanno, come tutti gli uomini, convinzioni ed opinioni politiche, quando emettono sentenze debbono ispirarsi al solo criterio della giustizia e considerare tutti i cittadini eguali dinanzi alla legge, come detta la Costituzione.

Sarebbe veramente grave una impostazione contraria che tendesse a politicizzare ogni manifestazione dello Stato, compresa quella della giustizia. Le aspirazioni della magistratura debbono essere contenute e sostenute dalla forza dei principi, che diano esatta e prudente misura dell'autonomia del singolo magistrato.

Così, se è opportuno procedere alla riforma del Consiglio superiore, anche per assicurare una maggiore rappresentatività del Consiglio in aderenza allo spirito della Costituzione, è necessario tenere lontano ogni programma eversivo che avrebbe, purtroppo, la conseguenza di una disgregazione dell'ordine giudiziario; ed è necessario altresì che la riforma della legge n. 195 del 1958 sia preceduta dalla riforma dell'ordinamento giudiziario e dei codici di rito, di cui è avviato lo studio.

Il Consiglio superiore della magistratura non può essere la centrale sindacale dei giudici, onorevole Pellegrino; esso è e deve restare organo deputato alla tutela di interessi pubblici generali, in cui i magistrati di Cassazione e di appello devono essere rappresentati in rapporto alla loro esperienza e competenza e non al numero dei membri delle rispettive categorie. Bisogna respingere la elettività dei capi degli uffici e deve esserne rivendicata la sfera di responsabilità e di autorità, nel quadro della Costituzione.

Sono state mosse critiche alla Corte di cassazione, sia in Commissione sia in aula: a mio sommo avviso, si tratta di orientamenti politici che mirano prima ad indebolire e poi ad annientare il vigente ordine costituzionale, dato che la Cassazione è istituita per assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; e costituisce uno dei cardini, dei fondamenti dello Stato di diritto.

La verità è che da più parti si tenta purtroppo di far largamente prevalere, anche nella magistratura, la massa sui singoli, sui migliori, che hanno la profonda coscienza del proprio valore; si tenta di indebolire la Cassazione, il Consiglio superiore: le strutture

stesse dello Stato. A noi incombe il dovere di resistere perché le istituzioni si salvino e ci salvino, perché la magistratura conservi quella unità morale che così altamente l'ha tenuta insieme.

Ecco perché dalle cattedre universitarie più illustri si è levato un grido di allarme.

Mi limito a ricordare l'intervento ad un dibattito svoltosi a Bologna del preside della facoltà di giurisprudenza di Roma, che, fra l'altro, disse: « Il fatto è di una incredibile gravità, perché è il segno di una profonda e a mio modo di vedere insanabile crisi... Non posso guardare con tranquillità a questo penetrare dell'idea di massa nel corpo della magistratura, che si risolve necessariamente in danno della giustizia. Le proposte che si sono delineate in questi progetti di legge sono eversive di ogni ordine e di ogni principio e se accolte finirebbero per gettare nel totale discredito la magistratura... ». (*Interruzione del deputato Pellegrino*). Onorevole collega, sul piano politico non posso che concordare con l'onorevole Bozzi, il quale esalta la Cassazione e vuole ancora più affinarla.

Aggiunse quel preside della facoltà di legge: « Si avrebbe il rovesciamento della piramide, cioè praticamente il governo della piazza, con l'avvento di una giustizia di corridoio, quale mai si sarebbe vista nel nostro travagliato paese ».

Quanto alla Cassazione, si è anche prospettata l'esigenza di rompere il cosiddetto centro di potere che in essa si anniderebbe e che a tutt'oggi non permetterebbe la piena indipendenza « interna » del giudice nell'interpretazione della legge.

Si è detto che il giudice nell'interpretazione della legge dovrà sempre porsi il quesito della sua conformità all'indirizzo dei principi informativi della Costituzione. Si è anche osservato che questa esigenza può essere minacciata dall'organizzazione gerarchica e piramidale dell'ordine giudiziario, nel quale l'organo di controllo della legittimità diviene un organo di governo rispetto ai magistrati di merito; si è sostenuto che in sostanza si verrebbe in tal modo a limitare l'autonomia dei singoli magistrati rispetto a quelle interpretazioni libere, ispirate solo a principi costituzionali, alle quali invece si dovrebbero rivolgere per garantire le libertà essenziali dello Stato moderno.

Erronea è però l'affermazione che la Corte di cassazione lederebbe la libertà dei giudici, poiché per libertà non si intende solo un corretto uso del decidere in conformità della legge. Essa invece affina ed eleva l'opera dei

giudici di merito innalzandola ad un livello di interpretazione, di ermeneutica giuridica conforme al diritto e alla uniformità. La Corte di cassazione, al di là di ogni concezione piramidale, è organo di controllo che, al vertice dell'ordinamento giudiziario, assicura l'esatta applicazione della legge.

È stato detto e ripetuto dai colleghi comunisti: « Noi vogliamo la sentenza giusta, non la sentenza bella »; ma se la Cassazione deve difendere la legalità, la motivazione e cioè l'applicazione della legge, oltre che la sentenza giusta (s'intende) è necessaria anche la sentenza che voi, colleghi comunisti, definite « bella », ma che in sostanza è la sentenza ben motivata. Diteci allora, colleghi comunisti, quali dovrebbero essere i poteri della Cassazione; oppure riconoscete apertamente che volete abolire la Cassazione. L'organizzazione della magistratura è il riflesso dell'organizzazione dello Stato. Volete abolire, colleghi dell'estrema sinistra, questa organizzazione? Volete abolire la legge, volete abolire il principio di legalità? Sì, questo sostanzialmente volete col vostro attacco alla Cassazione, così ampiamente sviluppato nel corso di questo dibattito; questo volete attraverso l'assalto al Consiglio superiore della magistratura come espressione della piramide che volete rovesciare.

La Costituzione non solo non ha sottratto alla Corte di cassazione le funzioni che il precedente ordinamento le aveva attribuito, ma le ha confermate e ha conferito rilevanza costituzionale al compito di regolare la giurisdizione e di giudicare sui ricorsi per violazione di legge contro tutte le sentenze e i provvedimenti circa la libertà personale emessi dai giudici ordinari e speciali. È chiaro quindi che i poteri della Cassazione furono ampliati dalla Costituzione alla quale, colleghi comunisti, voi sempre vi richiamate.

Come mai, ci domandiamo, il professor Maranini e altri studiosi ricordati in quest'aula hanno potuto deplorare che in una recente sentenza la Corte costituzionale abbia « involontariamente » (così essi dicono) « consacrato un sostanziale potere di governo della Cassazione su tutta la magistratura », ravvisando in ciò attribuzioni di poteri con caratteri addirittura corporativi? La Corte costituzionale, invece, ha conservato alla Corte di cassazione il suo compito di guida nell'applicazione del diritto, ha ravvisato in essa l'organismo nel cui palpito si fondono le grandi voci della vita e del pensiero, cui spetta il compito oculato e sapiente di controllo della motivazione delle sentenze: compito nel

quale si riassume e raggiunge il massimo della sua nobiltà la funzione della Cassazione. E così deve essere, se la Corte di cassazione in ogni tempo, attingendo i vertici del diritto, accogliendo le voci della vita nella umanità e nel bene, ha pronunciato impeccabili sentenze sulle competizioni che da ogni parte d'Italia attendono di placarsi nell'armonia del diritto.

Onorevoli colleghi, da più parti si denuncia la « crisi della giustizia »; si tratta però di un errore, perché la giustizia è un ideale che non può essere in crisi. Vi può essere crisi di questa o di quella ideologia, di una sovrastruttura contingente e relativa; vi possono essere insufficienze, che vanno corrette, nel funzionamento della giustizia; ma quello che importa è che essa, « la grande madre di tutte le cose », per dirla col Wassermann, non deve essere usata e oltraggiata come arma di lotta politica, ma onorata e sostenuta con la scuola del sacrificio e del civismo, rinsaldata in sentimento collettivo, trasformata in capacità spirituale di avanzamento umano e civile. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Amatucci. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la disciplina delle promozioni dei magistrati è uno dei problemi più importanti e più delicati del nostro ordinamento giudiziario: delicato perché è preceduto da una polemica quasi secolare nella quale gli stessi interessati, cioè i magistrati, non hanno mai trovato un punto di accordo definitivo; importante perché l'ordinamento giudiziario attiene alle persone che nella qualità di giudici e di giuristi, di interpreti della legge e di tecnici del diritto, sono chiamati ad amministrare giustizia nei riguardi di chiunque e dovunque.

Ecco perché, onorevole Presidente, avrei desiderato che questo importante argomento fosse dibattuto in una seduta alla quale potesse essere presente un maggior numero di colleghi che si interessano e hanno studiato il problema, allo scopo di avere da ciascuno il contributo della propria esperienza e del proprio studio. Purtroppo, le esigenze dei lavori parlamentari hanno relegato la trattazione di questo provvedimento, nonostante la sua importanza, in una serie di sedute spezzettate, sì che anche i colleghi animati da buona volontà raramente o difficilmente possono riuscire a seguire compiutamente la discussione.

L'ordinamento giudiziario e la promovibilità dei magistrati sono stati oggetto di circa una decina di leggi organiche, oltretutto di una serie di leggi e di « leggine » integratrici, senza che si fosse potuto escogitare un sistema capace di essere accettato con soddisfazione dall'intera magistratura. Così l'ordinamento giudiziario si è trasformato in un inferno permanente che ancora oggi non riesce a trovare il lato su cui tranquillamente riposare.

Legge dunque molto importante. Perché la Camera però possa avere, sia pure attraverso la lettura del *Resoconto sommario*, la visione completa della importanza e della delicatezza del problema, considero opportuno ricapitolare sinteticamente le leggi fondamentali che hanno inciso nella sostanza, nel cuore dell'ordinamento giudiziario.

Il primo ordinamento giudiziario dello Stato italiano fu disciplinato con legge del 6 dicembre 1865 ed esteso poi alle province venete e romane; tale ordinamento riproduceva in sostanza i principi dell'ordinamento sardo e restò, salvo alcune piccole modifiche, inalterato fino alla famosa legge Zanardelli dell'8 giugno 1890. Tra le successive basta ricordare la legge del 1907, quella dell'onorevole Vittorio Emanuele Orlando, relativa alla carriera dei magistrati.

Voglio ricordare la legge del 1907 in quanto ha un'importanza particolare, poiché fu la prima che istituì il Consiglio superiore della magistratura; come importante è l'altra legge del 1908, n. 438, pure dovuta all'onorevole Orlando, riguardante le guarentigie e la disciplina della magistratura. Una riforma di carattere generale si ebbe con la legge del 1921. Finalmente nel 1923 vennero riunite tutte le norme riguardanti la magistratura nel testo unico del 30 dicembre 1923, rimasto in vigore, nelle sue linee generali, fino all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Dopo il 1941 si sono succedute diverse leggi che hanno innovato in diversi punti questo ordinamento. Di esse le più importanti sono il decreto legislativo del 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura, e la legge del 1951 sulla distinzione dei magistrati secondo le funzioni e sul loro trattamento economico.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione si sostenne da molti — e pochi minuti fa se ne è fatto eco l'onorevole Cariota Ferrara — la esigenza di apportare modifiche radicali all'attuale ordinamento giudiziario, specie per

ciò che attiene all'indipendenza e all'autogoverno della magistratura.

Quando si parla di autogoverno, evidentemente non si può intendere tale concetto nel senso di assoluta sovranità del potere giudiziario. Il potere giudiziario, in fondo, come ogni altro potere dello Stato, non è titolare della sovranità, che in uno Stato democratico come quello nel quale noi viviamo appartiene esclusivamente al popolo. Autogoverno significa, sì, autonomia nell'autogovernarsi, ma nel quadro delle istituzioni costituzionali e con il necessario collegamento con gli altri poteri dello Stato; perché, in caso contrario, il potere giudiziario si costituirebbe in una casta chiusa, come potere avulso dall'ordinamento dello Stato, e si sottrarrebbe al principale compito di fondere in un tutto armonico le varie attività dirette al più perfetto funzionamento della macchina statale.

Per fare fronte all'insufficienza numerica dei magistrati, si provvide con una legge — che non esito a definire affrettata — passata con il nome di legge Bosco, che porta la data del 4 gennaio 1963, n. 1, contenente disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni.

Tale legge, fin da quando venne esaminata in Commissione, fu da me violentemente criticata, in quanto il mancato indispensabile coordinamento tra l'aumento del numero dei magistrati d'appello e l'effettiva immissione in servizio di giudici destinati a rimpiazzarli rischiava di aggravare — come poi praticamente è avvenuto — la crisi della giustizia che il provvedimento si proponeva di attenuare se non addirittura di superare. Nonostante queste critiche (che furono in modo particolare fatte proprie dall'allora procuratore generale presso la Corte di cassazione, dottor Poggi), debbo onestamente riconoscere che forse per merito della legge Bosco fu possibile rimuovere la stasi nelle promozioni, iniziata nel 1959 e dovuta alla mancata applicazione delle norme allora vigenti in materia, stasi che ha determinato l'attuale disagio di tutti gli uffici giudiziari.

In applicazione di tale legge, a seguito del cosiddetto scrutinio speciale, nel 1964 sono state coperte alcune vacanze (in verità in numero non molto elevato, perché sono 49 i magistrati di Cassazione e 97 quelli di appello). È stato così iniziato lo scrutinio ordinario e abbiamo la legittima speranza che entro quest'anno possano essere coperte le attuali vacanze se, come prevedevano le commissioni, il lavoro continuerà con il consueto zelo.

Debbo ricordare a questo punto che un insigne procuratore generale, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, nel decorso anno, ebbe testualmente a dire: « L'approvazione di un disegno di legge diretto, tra l'altro, a consentire le promozioni con riserva di anzianità senza attendere la fine dello scrutinio ordinario e delle revisioni, potrebbe accelerare i tempi ».

Questo parere, questa previsione da parte di quell'ottimo magistrato hanno precorso i tempi e costituiscono l'antecedente dell'accelerazione che in materia si è venuta ad avere con la proposta di legge Breganze, di cui sono confirmatario, ora sottoposta al nostro esame.

Ritengo che non sarà inopportuno, onorevole ministro, rivedere a tempo debito la legge del 1963 per fare in modo di distribuire il complesso degli aumenti operati per le due categorie quanto meno in ragione proporzionale ai rispettivi precedenti organici. È da rilevare poi che, proprio attraverso la tabella annessa a quella legge, l'aumento complessivo previsto per la categoria di appello veniva ripartito in tre anni dei quali il primo, quello del 1962, già decorso al momento dell'entrata in vigore della legge. In tal modo con 400 posti di aumento al termine del primo scrutinio ordinario bandito per l'anno 1962-63, destinato ai vincitori del concorso per esame, si sarebbero dovuti promuovere ben 310 magistrati.

Ma per renderci conto, onorevoli colleghi, dell'importanza dei provvedimenti che sono sottoposti al nostro esame forse non sarà del tutto inutile ricordare sinteticamente alcuni accenni sulla progressione di carriera o sulla funzione, come meglio preferite, della magistratura. Secondo le norme vigenti la carriera del magistrato è unica, ma non è sempre stata così. Fin dal 1865 l'ordinamento era fondato sul sistema dello sdoppiamento delle carriere in quella del pretorato e in quella della magistratura di tribunale, in base però ad unico reclutamento. Le due carriere venivano a congiungersi con la nomina al grado di giudice. Dobbiamo inoltre ricordare che la legge Zanardelli del 1890 considera l'ufficio del pretore solo come un grado dell'unica carriera, che però era obbligatoria per tutti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

AMATUCCI. Nel 1912 si ritornò al sistema del 1865; nel 1923 la carriera giudiziaria divenne unica e non fu ripristinato il grado di pretore. Infine, con la legge del 1930, si ritor-

nò alla separazione delle carriere e furono previsti concorsi distinti e per uditore di pretura e per uditore di tribunale. Così nell'ordinamento del 30 gennaio 1941 si ritornò al reclutamento unico con sdoppiamento successivo in seguito ad opzione dei magistrati e possibilità di passaggio dalla carriera dei pretori a quella di giudice di tribunale. L'ordinamento del 1941 prevede che i pretori possano partecipare ai concorsi per la promozione a consigliere di corte d'appello e sotto certe condizioni anche agli scrutini. La legislazione successiva ha ripristinato l'unicità delle carriere e per la legge n. 392 del 1951 nota con il nome di legge Piccioni, sulla distinzione dei magistrati secondo la funzione, la magistratura non era disciplinata come un ordine autonomo.

La magistratura aveva la posizione costituzionale e politica di un corpo amministrativo, ossia di un corpo che faceva parte dell'amministrazione dello Stato, regolato e diretto dai supremi organi esecutivi e dal Governo. Tale situazione giuridica traeva origine dallo statuto albertino, il quale stabiliva che « la giustizia emana dal re ed è amministrata dai giudici che egli nomina ». Gli articoli 3 e 5, a loro volta, stabilivano che « al re solo spetta il potere esecutivo » e che « il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal re e dalle due Camere ». Ciò dimostra che la costituzione dello Stato italiano poneva la nazione sotto il governo di organi costituzionali distinti, cioè il potere esecutivo e quello legislativo, e attribuiva al primo anche la funzione giurisdizionale. La magistratura faceva parte dell'organizzazione burocratica dello Stato — sono perfettamente d'accordo su questa asserzione — e tale carattere fu accentuato allorché il fascismo estese ai magistrati la distinzione dei gradi propri dell'amministrazione burocratica e raggiunse il culmine quando ai magistrati impose la divisa e i gradi.

Con la legge 24 maggio 1951, n. 392, e in modo particolare con la legge del 1958 sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, si è attuata l'autonomia voluta dall'articolo 104 della Costituzione. A tale proposito debbo dichiarare, onorevole Pellegrino, che non mi sembra fondata la tesi secondo cui, fino a quando non siano perfezionati i mezzi necessari all'autogoverno della magistratura, questa non potrà dirsi veramente indipendente. E mi rifiuto di pensare e di ritenere che il ritardato apprestamento di questi mezzi — sulla cui opportunità, del resto, anch'io concordo — metta il

giudice, all'atto di giudicare, in stato di soggezione e di subordinazione rispetto a un qualsiasi organo o potere dello Stato. Ripeto che anch'io concordo sull'opportunità di questi mezzi, ma entro certi limiti.

E mi consenta, onorevole Pellegrino, di farle ancora un'osservazione, tanto più che, come me, ella esercita ogni giorno la professione forense: il magistrato che non sappia sottrarsi ed essere al di sopra di qualsiasi sollecitazione che non sia quella della coscienziosa applicazione della legge, e subisca invece influenze di ideologie o di convinzioni che nulla hanno a vedere con l'obiettiva, retta e serena applicazione della legge, tale magistrato non sarà mai veramente indipendente, nonostante l'apprestamento di questa riforma, perché l'indipendenza del giudice è garantita anzitutto dalla sua coscienza e dalla sua interiore libertà. Ed io sono convinto che su ciò converranno anche coloro che si sono battuti ad oltranza contro le proposte di legge in esame arrivando ad affermazioni, onorevole Guidi, che non posso assolutamente condividere.

Ella, per esempio, in un passo della sua pur pregevole relazione afferma che la Cassazione si fa interprete autentica della legge anche in contrasto con la Costituzione. Onorevole Guidi, ella è stato antifascista come lo sono stato anch'io; debbo dirle che anche in quel periodo di dittatura, quando persecuzione, prepotenza ed intolleranza imperavano, proprio nella Cassazione io ho trovato maggiore comprensione, proprio attraverso questo consesso mi è stato possibile, nei limiti della legge, di mitigare l'asprezza di alcune condanne o di alcune soluzioni adottate dai giudici di merito di allora. La Cassazione è tuttora una garanzia, se sappiamo, al di sopra di ogni idea politica, di qualsiasi convinzione di settore o di classe, guardare al miglioramento del potere giudiziario, che è uno dei pilastri fondamentali del progresso, della sicurezza e della tranquillità della vita sociale.

Nelle aule dei tribunali e in quelle della Cassazione ho raccolto giudizi vari su queste proposte di legge, soprattutto per quanto riguarda il punto fondamentale: l'abolizione dei concorsi per esame e degli scrutini.

Esaminiamo la questione. Occorre tenere presente che innovare è un'operazione molto delicata, perché non si rinnova proficuamente se non si sa quello che bisogna innovare, perché non si può modificare se non si conosce bene quello che già esiste. Molte volte si parla di innovazione, per esempio nella prege-

vole relazione dell'onorevole Valiante, il quale si ripete spesso con ricchezza di argomenti e talvolta cita anche il parere di uno dei più grandi avvocati e giuristi della mia terra, Carlo Del Balzo. L'onorevole Valiante batte sullo stesso tasto per sostenere in fondo che le funzioni giudiziarie non si prestano ad un ordinamento gerarchico e che di conseguenza, come egli dice, è innaturale la carriera in magistratura.

Onorevole ministro, ella si trova a volte di fronte a colleghi improvvisatori, i quali sono pur valorosi nel campo professionale e in quello della preparazione giuridica: quando essi sostengono che bisogna sopprimere i concorsi e gli scrutini, mostrano con tutta evidenza di non conoscere l'attuale disciplina. Questa carriera, come sappiamo, comincia con l'uditorato, che ha lo scopo di preparare il giovane magistrato alle funzioni giurisdizionali. Ella sa, onorevole Pellegrino, che questo tirocinio venne ridotto da due anni a uno dalla legge Piccioni del 1951 e con una successiva legge venne transitoriamente ridotto a sei mesi. Ultimato il tirocinio, gli uditori sono destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie presso i tribunali, le procure e le preture. Dopo 18 mesi dalla nomina e 12 di effettivo tirocinio, gli uditori sono ammessi ad un esame per la promozione ad aggiunti giudiziari. L'esame di aggiunto è tradizionale nel nostro ordinamento giudiziario. Dico questo perché, come gli onorevoli Guidi e Pellegrino ricordano, quando discutemmo in Commissione dei consigli giudiziari fui tra coloro che sostennero — e sostengo anche oggi — la necessità di riformare l'attuale composizione dei consigli stessi.

Infatti, gli attuali consigli giudiziari sono formati, come sapete, dal presidente e dal procuratore generale della corte di appello, da tre membri effettivi di grado non inferiore a consigliere di appello e da due supplenti. L'attuale legislazione prevede per l'attribuzione di funzioni superiori il parere motivato del consiglio giudiziario sulle capacità e sulle attitudini dei candidati. L'esame di aggiunto è tradizionale nel nostro ordinamento giudiziario. Esso venne sospeso per breve tempo nel 1907 e sostituito con il parere dei consigli giudiziari. Ma fu ben presto ripristinato quando apparve evidente che il parere favorevole non era mai negato ad alcuno.

Al termine dell'esame si procede alla compilazione della graduatoria per il collocamento del magistrato nel ruolo generale della magistratura fino alla promozione a magistrato di corte d'appello. L'aggiunto giudiziario

esercita quelle stesse funzioni attribuitegli come uditore al termine del tirocinio e continuerà ad esercitarle anche come magistrato di tribunale.

Non vorrei che sorgessero errate interpretazioni sulla proposta di legge Breganze, la quale in effetti afferma che gli aggiunti giudiziari esercitano le funzioni di consiglieri di corte d'appello dopo undici anni dalla nomina a magistrato di appello. Ma bisogna considerare anche il periodo di uditorato e di aggiunto oppure no? Ecco perché ho esposto questi brevi dati storici: in effetti, per conseguire la promozione a magistrato di tribunale occorrono tre anni di servizio come aggiunto, due anni di servizio effettivo presso le preture e il parere favorevole del consiglio giudiziario.

Ricordo a me stesso che è all'ordine del giorno della nostra Commissione una proposta di legge dell'onorevole Del Castillo sulla disciplina delle promozioni a consigliere di Cassazione. Ebbene, come sottolinea la stessa relazione dell'onorevole Valiante, noi discutiamo in questo momento soltanto sulla nomina dei magistrati d'appello, lasciando quindi da parte tutti gli altri gradi della magistratura, per la cui disciplina sono state presentate specifiche proposte di legge, tra cui quella dell'onorevole Bozzi che prevede il concorso e lo scrutinio in una certa percentuale.

Allo stato attuale delle cose, al grado di magistrato di appello si perviene attraverso un particolare sistema di selezione che rappresenta indiscutibilmente uno dei punti più dolenti e tormentati del nostro ordinamento giudiziario.

Ebbene, onorevoli colleghi, voglio porre a me stesso una domanda: è compatibile con la Costituzione un sistema di selezione per l'accesso alle funzioni superiori? La questione non sorgerebbe se non vi fosse chi sostiene che tale passaggio debba avvenire soltanto per anzianità. La stessa Costituzione parla di promozioni là dove elenca le attribuzioni del Consiglio superiore. Nel concetto di promozione è compreso o no quello di avanzamento, di passaggio cioè ad una categoria superiore? È implicita una valutazione di merito? Ovviamente, sì. D'altra parte, non si comprenderebbe la funzione del Consiglio superiore se in ordine alle promozioni si dovesse seguire meccanicamente il criterio dell'anzianità.

Concordo con quanto ha detto l'onorevole Cariota Ferrara circa le funzioni della Suprema Corte. Ricordo che molti anni fa, quando di questi problemi non si discuteva, la

Corte di cassazione ebbe ad affermare questo principio: « La distinzione delle funzioni corrispondente all'ordinamento processuale non può non determinare, nell'ambito della magistratura, una scelta di valori la quale implica un progressivo perfezionamento tecnico-professionale delle funzioni più elevate, maturate attraverso l'esperienza ».

È, in una parola, una necessaria valutazione diretta ad accertare la preparazione, la capacità e le qualità di chi deve espletare funzioni particolarmente delicate; la promozione — si dice — costituisce anche uno stimolo maggiore perché il magistrato si perfezioni e si distingua.

Come avete notato, onorevoli colleghi, accenno alle questioni per scrupolo di completezza e di responsabilità; la Camera, tenendo conto delle ragioni che militano a favore di questa o di quella tesi, esprimerà il suo parere sovrano. In sostanza mi limito ad esprimere i concetti, a riferire il pensiero degli uni e degli altri per poi trarre le conseguenze in merito alle tre proposte di legge sottoposte al nostro esame.

La promozione a magistrato di corte di appello si consegue attualmente mediante concorso per titoli e scrutinio a turno di anzianità e per esservi ammessi occorre il parere favorevole dei consigli giudiziari dopo sedici anni di servizio effettivo nella magistratura.

L'ordinamento del 1941 e quello del 1952, integrato poi con la legge del 1963, n. 1, prevede le seguenti caratteristiche per la promozione, sempre a scrutinio, a consigliere di appello: periodicità annuale della chiamata e scrutinio di magistrati che abbiano maturato una determinata anzianità al termine dell'anno precedente; promozione in soprannumero dei magistrati dichiarati promovibili che non trovano capienza nei posti resisi vacanti nell'annata, promozione da attuare con effetto dal 30 giugno di ciascun anno, a cominciare dal 30 giugno 1963, una volta maturata una anzianità superiore a quella richiesta per la chiamata allo scrutinio.

A proposito della legge del 1963, onorevoli colleghi, vorrei leggervi solo un periodo di quanto il procuratore generale presso la Corte di cassazione, dottor Poggi, ebbe a dire nel discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1965: « Questa disposizione » (quella cioè che si riferisce al soprannumero) « parte evidentemente da un concetto di promozione in soprannumero che non ha precedenti. Occorre quindi correre ai ripari, anche se non è agevole trovare una soluzione efficiente ed

inecepibile. A tal fine occorrerà agire con prudenza ma sollecitamente così da allentare l'ulteriore formarsi di situazioni irreversibili e comunque gravemente controvertibili dal punto di vista di legittime e concrete aspettative sorte a favore degli interessati ».

Da tutto quello che ho avuto l'onore di dire fino a questo momento si evince chiaramente come la materia relativa alla promozione dei magistrati sia — come ho detto all'inizio — non solo delicata, ma anche grave. La ricerca di un mezzo adeguato per il miglioramento di sistemi vari è rimasta fino ad oggi, almeno fino all'inizio dell'esame della proposta di legge Breganze, inappagata.

Esprimo questo parere esclusivamente a titolo personale: sono convinto che, più che con la modificazione di sistemi, il problema si risolve con l'apprestamento di un meccanismo atto ad assicurare una valutazione, la più esatta possibile, degli aspiranti.

Uno dei mezzi — è questo un vecchio tema che molti di voi hanno avuto occasione di sentirmi esprimere in altre circostanze — per risolvere il problema potrebbe essere quello di un esame diretto ed oculato dell'attività giudiziaria svolta dal magistrato nei vari uffici ai quali è stato addetto, con un colloquio magari che metta in contatto diretto il candidato con la commissione esaminatrice. Di questa esigenza si è preoccupato in parte l'onorevole Breganze con il proporre il testo che è sottoposto al nostro esame e che contiene le norme per la promozione o per l'attribuzione delle funzioni di magistrato di corte d'appello.

Non voglio leggere gli articoli della proposta di legge, che sono a vostra conoscenza, limitandomi a ricordare il fatto che lo stesso relatore si riserva di presentare un emendamento: i magistrati dichiarati improvvisabili saranno sottoposti a nuova valutazione al compimento del biennio successivo. All'onorevole Valiante, che è contrario a questa disposizione, mi permetto di far rilevare che essa si richiama all'articolo 171 dell'ordinamento giudiziario, secondo il quale il magistrato che sia stato dichiarato improvvisabile deve essere sottoposto anche d'ufficio dopo due anni a nuovo giudizio; se viene confermata la dichiarazione di improvvisabilità, egli è dispensato dal servizio, salva l'impugnazione che può sperimentare l'interessato o il ministro di grazia e giustizia.

Gli articoli 4 e 5 trattano rispettivamente della destinazione dei magistrati in appello e degli uffici direttivi che gli stessi possono coprire. Di particolare importanza è la dispo-

sizione che stabilisce che, in mancanza di sedi di assegnazione, i magistrati promossi continueranno a prestare servizio presso gli uffici cui sono addetti.

Infine l'articolo 11 prevede il caso di magistrati di tribunale che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato l'anzianità di 11 anni e non abbiano conseguito la promozione a magistrato di appello e stabilisce che in tali casi la decorrenza della nomina avverrà secondo un certo scaglionamento che in detto articolo è indicato.

Questa è l'impostazione generale del problema, dalla quale naturalmente bisogna trarre alcune conseguenze. Queste, che a me sembrano di una chiarezza direi quasi lapalissiana, sono invece messe in dubbio dall'onorevole Guidi, nella brillante relazione di minoranza, ed anche dall'onorevole Valiante.

Ora noi ci troviamo di fronte alla proposta n. 1745 dell'onorevole Breganze che, come ho detto, mi sono onorato anch'io di firmare, alla proposta n. 2030 dell'onorevole Martuscelli ed alla proposta n. 2091 dell'onorevole Bozzi.

Debbo darle atto, onorevole Martuscelli, secondo quanto ho letto sul *Resoconto sommario*, che ella, pur riconoscendo che la proposta Breganze non soddisfa le sue personali aspirazioni, tuttavia vi aderisce riconoscendo che la proposta stessa, con o senza i difetti denunziati, costituisce un passo avanti in materia.

Brevemente indichiamo il contenuto di queste proposte di legge. La proposta di legge Bozzi, dopo aver preso atto che la legge del 1951 segnò un passo avanti sulla strada della attuazione costituzionale, precisa che la detta legge ebbe a collocare i pretori sullo stesso piano dei giudici dei tribunali. Per i magistrati di appello l'onorevole Bozzi considera inopportuno lo sbarramento attuale tra le funzioni di magistrato di appello e quelle di tribunale e ritiene che per l'esercizio delle funzioni di appello basti un periodo di 15 anni di effettivo esercizio delle funzioni di magistrato di tribunale. Quindi su questo punto gli onorevoli Martuscelli, Bozzi e Breganze sono perfettamente d'accordo.

Per quanto riguarda la Cassazione — dico solo due parole perché il provvedimento in esame non se ne interessa, ma noi dobbiamo pur farvi cenno — l'onorevole Bozzi propone il concorso per esami per una certa aliquota, e lo scrutinio per la rimanente: insomma, lo stesso criterio della legge Bosco del 1963. Tali esami dovrebbero comprendere, secondo l'onorevole Bozzi, oltre alle materie tradizionali, anche il diritto tributario e il diritto co-

stituzionale. Sempre secondo l'onorevole Bozzi, la condizione per accedere alla Cassazione dovrebbe essere quella di aver compiuto 16 anni di effettivo servizio, di cui 10 nella categoria dei magistrati di merito. Lo scrutinio dovrebbe aver luogo per chiamata a termine fisso dopo 23 anni dall'ingresso in carriera.

Infine la proposta Martuscelli, come ho detto, prevede, al pari di quella Bozzi, l'unicità dei ruoli dei magistrati di tribunale e di corte di appello, e quindi l'unificazione dei ruoli dei magistrati di merito, e lo scorrimento per anzianità.

In breve, l'elemento comune di tutte e tre le proposte di legge risiede nell'unificazione del ruolo dei magistrati di tribunale e di appello, con la conseguente soppressione dello scrutinio e del concorso per esami (la proposta Bozzi prevede anche una nuova disciplina per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione). Tale unificazione dei ruoli è prevista con criterio uniforme. In tale ruolo unico dovrebbero confluire tutti i posti oggi previsti distintamente per le categorie di tribunale e di appello; si prevede inoltre il conseguimento del trattamento economico dei magistrati di appello dopo un certo tempo fisso dalla nomina a magistrati di merito, e il possibile conferimento delle funzioni di appello dopo la decorrenza del termine indicato.

La proposta Breganze, invece — ecco il punto essenziale del provvedimento — pur unificando in un solo ruolo i magistrati di tribunale e quelli di appello, subordina la nomina a magistrato di appello, dopo un certo periodo (esattamente, comprendendo il periodo trascorso come aggiunto giudiziario, dopo 15 anni di servizio effettivo) ad un giudizio sulla preparazione, sulla attitudine, sulla capacità del magistrato da parte del Consiglio superiore della magistratura. In altri termini, tale giudizio di capacità sostituisce la valutazione che oggi è data dallo scrutinio, e si tratta, in fondo, di un giudizio analogo a quello a cui oggi è subordinata la nomina degli aggiunti giudiziari a giudice di tribunale. Questo è, ripeto, il punto fondamentale della legge.

Merita poi particolare menzione la disposizione dell'articolo 6, in virtù della quale i magistrati di appello che, per difetto di vacanza, non abbiano ottenuto l'esercizio delle funzioni di appello, continueranno ad esercitare le funzioni precedenti negli uffici ai quali sono addetti. Si elimina così un inconveniente di cui parlerò tra poco.

Se un giudizio complessivo può essere dato su tutte le proposte di legge in esame, tale

giudizio è che esse prevedono la soppressione della promozione in soprannumero, quale era stata concepita dalla legge Bosco del 1963, e la soppressione dei concorsi per esame (salvo la sopravvivenza di tali istituti per lievi percentuali previste dalla proposta di legge Bozzi). Il sistema del soprannumero porterebbe alla conseguenza di avere tra pochi anni una quantità di consiglieri di appello e di Cassazione investiti delle funzioni superiori, ma poco o nulla necessari per il lavoro della Corte. Tale sistema renderebbe le piante organiche degli uffici fluttuanti, con il grave pericolo della preminenza dell'interesse del magistrato alla promozione rispetto all'altro interesse ben più importante che è quello del servizio.

Per i concorsi è stato fatto rilevare anche dal relatore per la maggioranza, onorevole Valiante, a cui si associa la relazione di minoranza dell'onorevole Guidi, che essi non danno la valutazione esatta dell'attività svolta per molti anni dal magistrato, della sua capacità, della sua preparazione e della sua laboriosità.

I concorsi — si dice — non sono accettabili in quanto è ingiusto imporre una esercitazione di tipo scolastico ad uomini già maturi e investiti di grandi responsabilità, sottoponendoli ad esperienze che, anche psicologicamente, sono dannose e odiose. D'altra parte (questa è un'altra grande verità) vi è il pericolo della perdita di prestigio in caso di insuccesso e di gravi ripercussioni ambientali, e soprattutto il pericolo, insito nella tendenza di quanti vogliono affrontare la prova del cimento, di sottrarsi ad ogni effettivo impegno di ufficio per dedicarsi alla preparazione. Qualunque commento possa essere fatto sul sistema introdotto con la legge del 1963 (che secondo alcuni autorevoli magistrati ha prodotto dei guasti, i cui effetti dannosi si cominciano ad avvertire, come quello relativo al fatto che negli scrutini per l'appello, fra giudizio della commissione e quello di revisione, veramente scarsa è la percentuale dei candidati che risultano non idonei), quello che conta, e deve essere messo in evidenza (è questo il punto centrale delle osservazioni che sto facendo) è che la proposta di legge Breganze, prevedendo che, per l'attribuzione della qualifica di magistrato di appello, i magistrati devono essere sottoposti alla valutazione del consiglio giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura sulla loro capacità e attività svolta, e pur non offrendo, a differenza del tradizionale scrutinio, la possibilità di un ampio, dettagliato e completo

esame del lavoro da ciascuno di essi svolto, conserva sempre la distinzione fra la categoria dei magistrati di tribunale e quella della corte di appello.

Questo, a mio avviso, è il carattere saliente che differenzia le proposte di legge Bozzi e Martuscelli dalla proposta Breganze, cui aderisco.

L'unificazione dei ruoli dei magistrati di merito, che è alla base delle proposte Bozzi e Martuscelli, è giustificata dai proponenti — seguiti, in ciò, da molti — dalla considerazione che il magistrato di appello esercita le sue funzioni con cognizione, anche, del merito, al pari del magistrato di primo grado e che i magistrati di tribunale sono anche magistrati di appello avverso le sentenze del pretore, come questi è giudice di appello delle sentenze del conciliatore.

Questi rilievi — ho detto — sono esatti e anche l'onorevole Valiante li ha fatti propri, ma a tutti i fautori della unificazione in un solo ruolo dei magistrati di merito (pretori, giudici di tribunale o di corte di appello) faccio rilevare che essi non tengono presente che il giudizio di secondo grado, rivolto istituzionalmente ad un riesame del caso deciso dal primo giudice, si esaurisce in una sentenza destinata a rimanere definitiva, almeno per quanto riguarda la valutazione di merito e richiede per ciò non solo doti di maggiore esperienza, ma anche una capacità ed una preparazione tecnico-professionale maggiori e quanto mai affinate.

Il nuovo ordinamento giudiziario in corso di elaborazione (di questo sono a conoscenza ed ella, onorevole ministro, forse me ne darà atto) contiene una norma in virtù della quale tutte le decisioni dei giudici di primo grado (conciliatori, pretori e magistrati di tribunale) dovranno essere impugnate innanzi la corte di appello secondo il sistema, in fondo, già vigente in materia di controversie del lavoro.

Se tale norma, quando esamineremo questo nuovo ordinamento giudiziario, dovesse essere approvata, è evidente la necessità del mantenimento della separazione in due distinte categorie dei giudici di merito.

Per concludere su questo punto, osservo che l'unificazione dei ruoli dei magistrati di merito non si armonizzerebbe con la composizione del Consiglio superiore della magistratura, organo di rappresentanza delle attuali categorie di magistrati ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione, né col relativo sistema elettorale. È questo uno dei punti fondamentali sui quali vorrei richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi.

Per quanto riguarda in modo particolare il sistema elettorale, onorevole ministro, non bisogna trascurare il rilievo che i magistrati dell'unica categoria di magistrati di merito potrebbero, in contrasto con quanto voluto dal legislatore costituzionale, essere prescelti tutti fra coloro che esercitano le funzioni di giudice di primo grado. Questa è la preoccupazione grave che deve richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sulle considerazioni che sto facendo.

Con la proposta Breganze il magistrato di tribunale diventa, astrattamente, disponibile per l'esercizio delle funzioni di giudice d'appello. Negando a questa disponibilità ogni carattere di promozione (come vorrebbe l'onorevole Martuscelli), ne deriverebbe che l'assunzione delle funzioni di appello sarebbe soggetta alla duplice condizione della designazione da parte del Consiglio superiore della magistratura e del consenso dell'interessato, perché è evidente che il magistrato resterebbe inamovibile nelle funzioni anteriori di primo grado e nessuno potrebbe costringerlo ad assumere funzioni di appello. Di qui il pericolo che, per esempio, nel caso che nessun magistrato voglia assumere — in un determinato anno — funzioni di appello, i posti resisi disponibili in quell'anno presso le corti di appello rimangano scoperti. (*Interruzione del deputato Martuscelli*).

Infine, nella proposta Breganze il problema è stato intravvisto e (non è adulazione, questa) saggiamente valutato: la promozione comporta il passaggio dalla posizione di inamovibilità a quella di disponibilità per la prima assegnazione alle funzioni superiori, in qualsiasi sede.

La soluzione prospettata dalla proposta Breganze, relativa alla legittima aspettativa del magistrato di essere promosso appena ottenuta la valutazione favorevole, è indiscutibilmente la migliore in quanto il magistrato, cui sono state conferite funzioni superiori, non deve attendere che si verifichino disponibilità di posti, ma viene mantenuto nelle funzioni inferiori fino a quando si rendano vacanti nuovi posti.

Con il sistema del soprannumero, invece, si finisce, senza necessità, con lo sguarnire i tribunali e le corti di merito di un numero considerevole di magistrati senza l'immediata possibilità di sostituirli.

Ciò detto, sono fermamente convinto che il magistrato d'appello dev'essere in possesso di doti di capacità, d'esperienza, di preparazione superiori a quelle richieste per un magistrato di primo grado, così come i magistrati

di Cassazione — come giudici di legittimità — debbono possedere una preparazione tecnico-culturale indiscutibilmente più ampia e più vasta, una *forma mentis* ed una capacità diverse da quelle del giudice di merito.

Concludo. Siamo stati anche aspramente criticati dalle opposizioni, secondo le quali ella, onorevole ministro, avrebbe rotto perfino una certa maggioranza che si era costituita sul primitivo testo in seno alla Commissione giustizia. Ciò è inesatto. Ella, onorevole Reale, ha fatto, com'era suo dovere di ministro responsabile, alcune osservazioni che la Commissione ha ritenuto giuste e alla luce delle quali ha integrato l'originaria proposta Breganze.

Queste osservazioni ho formulato senza spirito di faziosità. Non mi sono limitato a dire: questa è la tesi migliore. Mi sono invece sforzato di delineare le varie tesi affinché la Camera, nel suo senso di responsabilità, possa scegliere la via migliore. Ritengo che il problema delle promozioni, quali che siano le nostre deliberazioni, non sarà risolto con le proposte che stiamo esaminando, perché ha proporzioni e prospettive diverse, più ampie, più sostanziali.

Si aboliscano gli esami, si sopprimano gli scrutini; quel che conta, però, è assicurare alla nazione una magistratura degna, capace e preparata; una magistratura che, sollevandosi dalle lotte e dalle passioni politiche, sappia essere all'altezza delle sue nobili tradizioni e possa, sempre, essere garante delle nostre private e pubbliche libertà. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi atterro precipuamente all'esame della proposta di legge «cosiddetta» Breganze (non so infatti se sia la «Breganze pulita» o la «Breganze sporca») senza divagazioni; per lo meno cercherò di non subirne la suggestione.

Ho letto con grande interesse la relazione dell'onorevole Valiante e, tranne uno svarione forse inconsapevole d'ordine politico e storico che si legge a pagina 5, le considerazioni dell'onorevole Valiante mi trovano largamente consoziente. Devo dire però che le conclusioni divergono dalla motivazione.

Non so se a questa proposta di legge si debba dare per fondamento la relazione Valiante o, per esempio, quanto or ora ha detto l'amico onorevole Amatucci, che ha portato una serie di argomenti completamente opposti a

quelli adottati dall'onorevole Valiante. La fatica dell'interprete, quando andrà alla ricerca dei lavori preparatori (per quel tanto di efficacia nella ermeneutica che ai lavori preparatori si deve dare) sarà molto improba.

Ma limitiamoci al testo ufficiale, cioè alla relazione, che immagino esprima il pensiero della maggioranza.

Credo che chiunque abbia letto la relazione e la proposta di legge abbia rilevato una netta divergenza fra le due parti. Se si trattasse di una sentenza, onorevole Valiante, si potrebbe chiamare una «sentenza suicida», che non sarebbe da esibire fra i titoli per la promozione. Poiché non è una sentenza ma un documento politico, diremo che è un «compromesso».

L'onorevole Valiante sente tanto la difficoltà della sua situazione che a un certo momento propone degli emendamenti che, pur restando nella logica del provvedimento, vi apportano modificazioni di notevole rilievo.

Né deve meravigliare che si sia battuta la via del compromesso; in Italia, soprattutto da qualche tempo a questa parte, è la via preferita, come ho potuto constatare anche assistendo ai lavori della Commissione giustizia, di cui non faccio parte ma alle cui sedute partecipo allorché sono in discussione provvedimenti che m'interessano particolarmente. Ricordo, ad esempio, che, quando si discusse la cosiddetta «legge Bosco», che con un eufemismo il collega Amatucci ha definito «affrettata», moltissimi colleghi furono favorevoli, mentre noi invece la criticammo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Quella legge venne approvata all'unanimità.

BOZZI. Io non l'ho approvata di certo.

Il difetto fondamentale del testo che ci sta dinanzi risiede, a mio avviso, proprio nel suo carattere di compromesso. Il provvedimento in sostanza tende in via principale ad eliminare quello che con espressione burocratica viene chiamato lo «sbarramento» dello scrutinio. Infatti non si parla più di «promozione» ma di «nomina».

Ho tuttavia l'impressione (e devo manifestarla ai colleghi della Commissione e a tutta la Camera) che quanto si è creduto di cacciare dalla porta rientri dalla finestra, e in forma peggiore. L'articolo 1, infatti, dispone che «i magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a tale qualifica, sono sottoposti alla valutazione dei consigli giudiziari ai fini della nomina a magistrati di corte d'appello». Tale norma va interpretata nel senso che tutti i giudici italiani, *ex officio*,

ne facciano o meno istanza, sono sottoposti a codesta valutazione; e che questo sia il senso della legge risulta chiaro anche dal successivo articolo 7, nel quale si prevede la « rinuncia alla nomina », evidentemente in seguito a una valutazione favorevole, il che esclude una rinuncia preventiva. Tutti i giudici italiani, adunque, alla scadenza d'un certo termine, sono sottoposti obbligatoriamente a una valutazione.

Il compito di valutare i magistrati è affidato ai consigli giudiziari, composti nel modo a tutti noto; essi devono esprimere un parere motivato (come è giusto che avvenga, a garanzia degli interessati), non un verdetto. In base all'articolo 1, la valutazione deve prendere in esame l'attività svolta dal magistrato. Nell'articolo 3, poi, si introduce un'ulteriore precisazione, stabilendo che i consigli giudiziari, nel formulare il loro parere, « devono tener particolarmente conto della laboriosità del magistrato, della capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle sue funzioni ». Ora, se questo testo non sarà emendato, esso deve essere interpretato nel senso che non vi è alcuna limitazione di tempo, e cioè che l'indagine deve riguardare il periodo intercorrente dall'immissione nella magistratura sino alla vigilia del giorno in cui si è soggetti alla valutazione.

Se la legge ha un significato, se ne deduce che quattro dovrebbero essere gli elementi in base ai quali si deve fondare il giudizio: la laboriosità, la capacità, la diligenza, la preparazione del magistrato. Se un magistrato vedesse un parere a lui sfavorevole che non prendesse in considerazione cumulativamente questi elementi, avrebbe buon titolo per impugnare il provvedimento negativo che si fondasse su un tale parere non completo nell'esame.

Ora io domando a chiunque, anche non operatore del mondo del diritto: come può il consiglio giudiziario, costituito di magistrati, valutare la laboriosità, la capacità, la diligenza e la preparazione? Certamente non si potrà limitare a vedere se il magistrato osserva l'orario d'ufficio. Vorrei dire che è l'ultimo degli elementi, anche perché molti magistrati lavorano a casa; e poi, poveretti, l'ufficio non ce l'hanno! Né si potrà limitare a constatare la preparazione. La preparazione è soltanto un elemento, un requisito propedeutico che attiene al patrimonio culturale. Ma vi sono tante persone — anche noi ne conosciamo — che, come volgarmente si dice, sono « pozzi di scienza » ma poi di fronte al caso clinico non sanno adoperare questa scien-

za. Vi sono anche dei bravissimi medici che sanno tutto di medicina, ma poi non sanno effettuare la diagnosi. In fondo, il magistrato è una specie di medico che deve fare la diagnosi e apprestare la terapia. Vi sono magistrati che magari non hanno una profondissima cultura giuridica ma viceversa hanno quel senso pratico, quell'intuito che sa cogliere il punto della questione e saggiamente risolverla.

L'elemento fondamentale in definitiva è quello della capacità. Tutti gli altri sono strumentali rispetto a tale risultato conclusivo: tu hai la capacità a fare il magistrato e ad essere nominato consigliere della corte di appello. Ora io chiedo: questo organo collegiale di magistrati, il consiglio giudiziario, come giudica, sulla base di quali elementi, se non, soprattutto, sulla base delle sentenze, sulla base delle requisitorie, sulla base degli atti che un magistrato svolge, secondo la natura dell'ufficio cui egli è destinato?

Vi saranno certamente elementi concorrenti, quali il modo con il quale egli si comporta, la diligenza, il numero delle sentenze che ha steso, ma soprattutto l'elemento della capacità, in definitiva dell'attitudine, lo si può desumere soltanto dall'attività professionale di carattere specifico.

Consentite un ulteriore passo in questa mia fredda disamina. All'articolo 3 v'è un comma che è quasi misterioso, ma anche pericoloso, perché si dice: « Nei singoli casi il consiglio giudiziario ha la facoltà » (non è quindi un obbligo, è una facoltà, l'esercizio di un potere discrezionale) « di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute più idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato ».

Ora io dico: quando il collegio deve giudicare della capacità, della diligenza, della preparazione e della laboriosità, quale ulteriore elemento è necessario? O sono fonti di prova per vedere se sussistono quegli elementi indicati nel primo comma dell'articolo 3? Di grazia, allora, a chi li va a chiedere? Al tenente dei carabinieri? Al parroco? Non ho un'idea dell'attuazione pratica di una norma di questo genere. Il magistrato si giudica soprattutto sulla base della sua attività, e il consiglio giudiziario, che è del distretto, conosce di regola tutti i propri magistrati; sa come si comportano in società, se hanno debiti, se giocano, se svolgono attività che possa essere non del tutto confacente con la dignità del magistrato.

Allora, questi ulteriori elementi « nei singoli casi » il consiglio giudiziario a chi li va a chiedere? Qui vi è la fonte di un potere discrezionale che con tutto il rispetto che ho per la magistratura (non mi faccio mai prendere dall'enfasi) può anche degenerare in un arbitrio inconsapevole.

Poco fa accennavo allo scrutinio che, messo fuori della porta, rientrava dalla finestra. È vero che voi non lo chiamate scrutinio, non lo chiamate esame, lo chiamate « valutazione », ma questa che cosa è? Uno sbarramento vi è e, vorrei dire, vi è anche in forma peggiore. Infatti nei sistemi fondati sullo scrutinio o sui concorsi per titoli, vi era una maggiore somma di garanzie, pur con tutti gli inconvenienti. Voi lo sapete: sono decisamente contrario a quel sistema, non lo difendo, anzi per questo critico quello che voi proponete.

Viceversa, nel sistema da voi proposto quale garanzia v'è? Non si sa per quale tempo si può indagare, per cui un anno di non laboriosità può sopraffare 10-12 anni di laboriosità; oppure un'eventuale deficienza in un periodo può pesare in un modo o in un altro. Nel sistema degli scrutini, che voi dite di voler abbandonare, per lo meno vi era l'indicazione di un periodo, criticabile finché si vuole; comunque in quel sistema, che non approvo, per lo meno le garanzie vi erano.

Quindi, in sostanza, si afferma di abolire lo sbarramento per scrutini o per esami, e se ne introduce con diverso abito uno che ha lo stesso corpo, anzi un corpo peggiore. Questa è la critica di fondo.

In realtà questa proposta di legge — me lo consentano i colleghi — non ha una logica. Qui vi sono due vie: o seguite la via (cara anche al mio amico Cariota Ferrara) degli scrutini, dello sbarramento, degli esami, della gente che deve studiare in eterno; una via che non approvo, ma che ha una sua logica, presuppone un sistema gerarchico; io, ripeto, la disapprovo profondamente, però essa ha un'anima, ha un carattere. Oppure dovete andare all'altro sistema, quello da me suggerito (e condiviso fino a un certo momento anche dall'onorevole Martuscelli), che ha una sua logica. Ma voler fare una contaminazione rappresenta l'errore della norma in esame. Infatti a un certo momento siete poi costretti — sia pure per due anni, con quella tale provvisorietà tipica della mentalità italiana — a mantenere ancora i concorsi. Quindi vi contraddicete in continuazione.

Il mio discorso a questo punto potrebbe anche terminare, perché tocca l'essenza di

questa legge, che non ha una logica. Però vorrei sapere che cosa è chiamato a fare il Consiglio superiore della magistratura. Qui si tratta di un omaggio formale all'autogoverno della magistratura: vorrei vedere qual è quel Consiglio superiore della magistratura che dica « no » di fronte a un parere favorevole, o dica « sì » a un parere contrario. Potrebbe anche accadere, ma mi sembra estremamente difficile. Quindi si tratta quasi di uno spolverino, di un atto meramente formale.

Ma consentitemi di fare un ulteriore passo avanti e di leggere la disposizione dell'articolo 2: « I magistrati che non abbiano conseguito valutazione favorevole sono sottoposti a nuova valutazione dopo un biennio ». Non dimentichiamo mai che si tratta di magistrati con sedici anni di attività giudiziaria, i quali si presentano tutti a questi esami. Vorrei sapere se sia facile trovare in Italia un consiglio giudiziario che dica: non sei capace; oppure: non sei preparato; oppure: non sei diligente; oppure: non sei laborioso. Lasciamo stare la diligenza e la laboriosità, che sono cose alle quali si può porre riparo, in quanto una non laboriosità di 16 anni facilmente si ripara con una laboriosità ed una diligenza interessata di due anni.

Se veramente questo sistema funzionerà come pensate che una valutazione che copre un arco di tempo di 16 anni possa essere messa a fronte ad una valutazione di due anni?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Vi potrebbe essere un « dopo ». Il biennio è una parte, questo lo deve pur mettere in conto, anche se ella è troppo brillante, come al solito.

BOZZI. Non so, onorevole ministro, se questo sia un complimento. Che i due anni siano una parte non vi è dubbio; però è anche vero che a questi due anni se ne contrappongono sedici. Vorrei osservare all'onorevole ministro — e non so se questa osservazione sia brillante od opaca — quanto segue: quale è, di fronte al cittadino, la posizione di quel magistrato che torna nel suo tribunale con una patente di incapacità o di im-preparazione? Il sistema dello scrutinio era diverso. Nel sistema proposto si tratta di una valutazione di tutta l'attività. Cosa penserà il cittadino che si troverà dinanzi, nella vicenda giudiziaria che lo interessa, un giudice che sia stato valutato non preparato o non capace?

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non capace alla progressione: è un'altra cosa!

BOZZI. Qui, ecco, lei ha rivelato la sua vera anima. Ella, dunque, è dell'opinione che un incapace a fare il consigliere d'appello possa essere capace di fare il giudice di tribunale.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Nel sistema della legge vi è questa progressione. Ella la può criticare, ma si tratta di un giudizio se sia adatto o non.

BOZZI. Ma così, onorevole ministro, mi dà perfettamente ragione. Su questo punto la relazione Valiante non regge e quello che si dice è chiaramente detto tanto per fare piacere a talune categorie. La vera anima però è quella che ella ha ora rivelata; ed io dico che è inammissibile che un magistrato giudicato incapace di fare il consigliere d'appello sia capace di fare il giudice di tribunale o il pretore.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Nella sua proposta di legge, ella prevede o non un concorso, un esame, una valutazione agli effetti della Cassazione?

BOZZI. Onorevole ministro, mi fa piacere che lei si ecciti. E poi, dopo l'elogio che le hanno fatto prima! Veda, onorevole ministro, nel sistema della mia proposta di legge vi era una logica, criticabile se vuole, ma vi era e lo ha detto anche l'onorevole Amatucci. Nella mia proposta, infatti, distinguo il giudizio di merito da quello di legittimità. Tutto si può discutere, ma quel sistema ha una sua logica. Qui siamo nell'ambito del giudizio di merito. Ed io mi pongo proprio dal punto di vista del cittadino nel piccolo tribunale (tralasciamo i grandi tribunali dove tutto si perde): il cittadino non può non vedere sminuita la fiducia nella giustizia nel caso in cui un certo giudice o pretore sia stato ritenuto non idoneo e torna tuttavia ad amministrare la stessa giustizia. Se volessi scendere proprio nel merito, potrei sostenere con qualche fondato argomento che sotto certi profili il giudice di appello svolge attività meno difficile del pretore, perché il giudice d'appello, se non altro, siede con altri colleghi che eventualmente possono raddrizzare qualche errore, nella dialettica dell'esame collegiale.

Perché ho toccato questi argomenti? Per dire che l'anima della legge è quella rivelata dal ministro, onestamente, attraverso le sue interruzioni.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Scusi se l'interrompo ancora, ma forse questa breve battuta potrà essere più chiara di un lungo discorso. Quando nella sua proposta — così come in altre proposte — ella stabilisce che occorre un certo numero di anni per svolgere quella funzione, non opera forse una selezione, sia pure fondata sull'età? Cioè, non dice che vi è una condizione, ossia che non basta essere giudici, per diventare magistrati d'appello?

BOZZI. Un conto è il criterio obiettivo dell'età, un conto è una valutazione. Io presumo che, se un magistrato ha fatto bene il giudice per 12-16 anni, senza essere mai incorso in procedimenti disciplinari, possa far bene il magistrato di appello. Questo è un criterio obiettivo, uguale per tutti, automatico. La valutazione è cosa ben diversa.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Questa è la *ratio* della legge. La valutazione ha proprio questo significato: chi ha saputo fare bene il magistrato di tribunale può fare anche il magistrato di appello. Non è detto, però, che meriti, per questo, di andare avanti.

BOZZI. Volevo dire al collega Valiante che questo è l'aspetto della questione. In realtà, l'accesso alla qualifica di magistrato di appello ha nell'economia della proposta uno sbarramento. Se poi consideriamo le cose « all'italiana », nel senso che « tanto, ogni consiglio giudiziario dirà di sì », allora consentiamo pure che, dopo 15 o 16 anni, tutti vadano avanti! Se dobbiamo pensare che il sistema non funziona, se dobbiamo interpretare tutte le cose con la faciloneria italiana, allora è inutile continuare! Che su 500 o mille ve ne siano un paio non meritevoli, ebbene, che siano promossi anche costoro magistrati di appello. Non sarà poi un gran male.

Un'ultima considerazione e ho finito, perché non voglio indulgere a tentazioni di divagazioni. C'è un aspetto su cui desidero soffermarmi. Sul problema della magistratura ho le mie idee. Mi tacciano di rivoluzionario, eversivo, ma ho le mie idee, nelle quali profondamente credo, anche perché le ho maturate attraverso una lunga esperienza personale e familiare; una lunga esperienza soprattutto familiare. Credo che la vera indipendenza sia l'indipendenza del giudice. Tutto lì finisce. La stessa indipendenza della magistratura, cioè del corpo, è certamente indispensabile, ma ad un fine: al fine di garantire l'indipendenza del giudice. Che è,

poi, quello che fa le sentenze. E, senza note polemiche, vorrei dire che è quello che fa le requisitorie. Non dimenticate che anche chi fa le requisitorie ha, sì, la veste di parte, ma questa è una attribuzione formale, perché non cessa di essere un magistrato con la sua libera coscienza. Ora, noi dobbiamo guardare al giudice quando ci battiamo per la sua indipendenza. E badate che parlo di indipendenza non tanto dal potere esecutivo (penso che casi di giudici che abbiano subito influenze del potere esecutivo ci saranno stati, perché sono uomini anche loro e perciò fallibili, ma sono casi ben rari) ma di indipendenza da un complesso di cose: dall'ambiente, da se stessi. Da se stessi, su cui gravano queste preoccupazioni. (*Interruzione del deputato Breganze*). Sì, dalla propria coscienza, caro Breganze. Anche dalla propria subcoscienza, vorrei dire, più che dalla propria coscienza: da quegli elementi umani che ogni giudice, perché è uomo, non può non sentire. E, tra questi elementi umani, dovete metterci anche queste cose: le promozioni, le carriere. Non mi abbandonano alla retorica secondo cui il giudice è un uomo che, appena indossa la toga, si trasfigura, diventa un santo, un eroe. In Italia, di eroi e di santi, ne abbiamo uno solo, da vivo, ed è il professor La Pira! Tolto lui, siamo tutti uomini. Anche il giudice. Certo, questo fa uno sforzo di sublimazione, di liberazione, ma a un certo momento la questione della carriera interessa anche a lui. Se sa, questo giudice, che vi è un consiglio giudiziario, un organismo che deve valutare i suoi titoli — diciamo le cose come sono — che deve vedere le sue sentenze, le sue requisitorie, chi ci assicura che non possa essere indotto anche ad assumere qualche atteggiamento di minore indipendenza, non voglio dire di conformismo? Questo è il problema. Quando diciamo indipendenza interna del giudice, vogliamo garantire la coscienza di libertà del giudice da tutti quegli elementi che possono umanamente influire su di lui. Perché siamo contro gli scrutini? Perché riteniamo che questo sistema di sbarramenti possa costituire un ingrediente che in qualche maniera influisca sulla coscienza, sulla subcoscienza facendo deviare il giudice dalla strada della legge e della coscienza; voglio essere più cauto, possa fare apparire che il giudice sia deviato, perché questa è materia in cui l'apparire vale quanto l'essere.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, queste sono le cose che volevo dire e che rassegnano all'attenzione della Commissione e della Camera. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sforza. Ne ha facoltà.

SFORZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'interesse e la passione per i problemi della giustizia in generale, che mi vengono anche da una tradizione familiare di diverse generazioni di magistrati e di avvocati, e soprattutto dalla mia vita, passata in gran parte nelle aule di giustizia, mi inducono a prendere la parola su queste proposte di legge per portare un modesto mio contributo, non tanto di dottrina (non mi pare ve ne sia bisogno, perché si è scritto tanto al riguardo che se ne potrebbero stampare grossi volumi), quanto di contatto umano con gli ambienti della giustizia, di modesta esperienza personale. Lo farò con un solo impegno: quello di essere sereno e obiettivo; e con una sola ambizione: quella di cercare di essere chiaro.

Dico subito che l'intervento notevole e brillante dell'onorevole Bozzi rende difficile aggiungere qualche cosa di nuovo alle sue obiettive e sagge osservazioni. Nella seduta del 26 scorso l'onorevole Bonaiti osservò che il collega Pellegrino, che fu il primo del nostro gruppo a prendere la parola su questo argomento, parlando della crisi della giustizia, ha voluto evadere dal problema che ci interessa.

Questa critica mi sembra pretestuosa e infondata. L'onorevole Pellegrino ha parlato della crisi della giustizia, che non è frutto della nostra fantasia ma un dato obiettivo, unanimemente riconosciuto dagli stessi ambienti della magistratura, da tutti gli uomini di toga e di cultura e soprattutto dall'opinione pubblica interessata.

È da questa constatazione che bisogna partire per convincersi dell'importanza e della indilazionabilità di questo problema. D'altra parte, mi pare che una buona giustizia debba poggiare su due pilastri fondamentali: buone leggi, adeguate alle condizioni storiche del nostro tempo, e una efficiente organizzazione giurisdizionale chiamata ad applicarle. Da ciò discende l'imperiosa ed urgente necessità di una organica e radicale riforma, senza mezzi termini e senza quei compromessi di cui parlava giustamente l'onorevole Bozzi, dei nostri codici e del nostro ordinamento giudiziario.

Per quel che riguarda i codici, mi sembra che non faccia onore al nostro paese il fatto che, a circa vent'anni dalla Costituzione della Repubblica italiana, in questo nuovo Stato sorto dalle macerie del secondo conflitto mondiale e dall'eroica lotta della Resistenza, continuino ad essere in vigore leggi che furono

emanate per regolare determinati rapporti tra i cittadini e Stato, in condizioni economiche, sociali e politiche completamente diverse da quelle attuali. Concordi sono al riguardo le voci del paese e del Parlamento, le istanze degli ambienti scientifici e della giustizia, di tutti gli uomini di toga, i quali le hanno espresse solennemente nei vari convegni di categoria.

Numerosi e costanti, del resto, sono stati gli impegni dei vari governi fin qui succeduti, espressi anche in forme e circostanze solenni, ad esempio in ordini del giorno accettati in sede di discussione dei bilanci della giustizia e in dichiarazioni programmatiche rese dai vari Presidenti del Consiglio. Non ultimo in ordine di tempo desidero ricordare l'onorevole Leone, il quale affermò di avere una sola ambizione, quella cioè che il suo Governo fosse il Governo della riforma dei codici. Nobilissima ed altissima ambizione, rimasta però sepolta nel cimitero delle buone intenzioni. Anche il Governo Moro ci ha promesso una riforma dei codici, che tuttavia non è stata ancora nemmeno iniziata.

Per chiudere questa parentesi, desidero ricordare che il vicepresidente del Consiglio onorevole Nenni in un articolo domenicale sull'*Avanti!*, occupandosi di avvenimenti sconcertanti che avevano profondamente turbato l'opinione pubblica italiana ed inferto un altro durissimo colpo alla fiducia dei cittadini nella giustizia, dimostrò, che in Italia vi è un vuoto legislativo. Purtroppo il Governo non manifesta alcuna fretta di riempire questo vuoto e si tratta dello stesso Governo di cui l'onorevole Nenni è autorevole esponente.

In conclusione, senza tema tuttavia di cadere in estremismi o in prese di posizione preconcepite, possiamo affermare che è mancata e manca nel Governo del nostro paese la volontà politica di affrontare e risolvere completamente il problema di fondo, per cui questo Stato, che dovrebbe essere uno Stato di diritto, come si dice, non ha, ahinoi!, un diritto proprio, considerato che basa ancora molte delle sue strutture essenziali sul diritto fascista.

E veniamo all'argomento che più ci interessa da vicino, l'ordinamento giudiziario: questo problema è pregiudiziale, nel senso che la sua mancata soluzione compromette ogni serio tentativo di riforme in materia di giustizia.

Vi sono stati, a questo riguardo, studi approfonditi, pressanti ed autorevoli richieste,

proposte anche pregevoli da parte dei membri del Parlamento. Lasciando da parte quella del nostro gruppo, voglio ricordare quella dell'onorevole Bozzi (presentata nelle precedenti legislature e ripetuta in questa e che finora non ha avuto fortuna) e quella dell'onorevole Martuscelli. Queste due proposte hanno molti punti in comune, in quanto entrambe si ispirano all'attuazione dei precetti costituzionali ed affrontano i problemi di fondo della magistratura distinta per funzioni e non per gradi gerarchici.

Non si può non rilevare che questi due progetti di legge provengono da deputati di origine ed ispirazione politica diverse, che hanno però in comune la passione per i problemi della giustizia e la qualità di essere eminenti magistrati. Ciò spiega anche, onorevole Bozzi, perché un altro egregio magistrato, l'onorevole Valiante, nella sua veste di relatore formulò in un primo tempo in Commissione un giudizio netto, preciso e positivo nei confronti della sua proposta e di quella Martuscelli, avanzando invece riserve e perplessità nei confronti della proposta Breganze nella sua prima edizione, mentre oggi ci presenta — come giustamente ella, onorevole Bozzi, ha rilevato — una relazione che possiamo dividere nettamente in due parti. Nella prima si fa un discorso valido, dotto e preciso che però non sbocca in una conclusione conseguente, ma in una conclusione « appiccicata », come avviene in quelle sentenze che nell'ambiente giudiziario siamo soliti chiamare sentenze suicide, dove appare chiaro che l'estensore non era d'accordo con la decisione presa dal collegio. Ciò dimostra anche all'onorevole Bonaiti, che oggi non ci onora di sua presenza, che egli venerdì scorso ha dimostrato poco buon gusto quando, per far tacere il nostro settore politico, anziché richiamarsi alle proposte di legge dei suoi colleghi, ha tirato fuori dallo scantinato il solito logoro disco su quello che avveniva nella giustizia dell'Unione Sovietica, nientemeno ai tempi di Stalin.

Onorevole Bonaiti, se ella ha la volontà di approfondire questo tema di legislazione comparata, lo faccia con serietà e con testi alla mano: qui siamo nel Parlamento italiano e ci occupiamo della giustizia italiana secondo la Costituzione. L'invalidità delle nostre tesi si deve dimostrare con argomentazioni, e non con ingiurie, che noi respingiamo sdegnosamente e che penso nessun magistrato possa accogliere; si è detto addirittura che noi, con la nostra posizione, che poi è perfettamente identica a quella dell'onorevole Bozzi, of-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

fenderemmo i magistrati, ne saremmo i detrattori ed i nemici.

Non ho bisogno di ricorrere a voli lirici per lodare la funzione della magistratura. Ho già avuto l'onore di osservare che vengo da quel ceppo, e ho apprezzato nella loro altissima funzione i magistrati, di fatto, giorno per giorno, senza bisogno di fare della retorica.

Come si è comportato il Governo rispetto alla proposta di legge, oggi al nostro esame? In Commissione vi erano diverse proposte di legge, quella Breganze, quella Martuscelli, quella Bozzi ed altre. Invano per parecchio tempo domandammo al Governo che ci precisasse il suo punto di vista in merito. Il Governo invece presentò numerose richieste di rinvio, dapprima perché bisognava aspettare il parere del Consiglio superiore della magistratura, poi perché si doveva attendere il progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario della speciale Commissione. La Commissione giustizia — bisogna darne atto — respinse queste richieste, che ritenne, come in effetti erano, dilatorie.

Quando ormai la discussione era matura, il Governo si è fatto vivo, dicendo di voler discutere sulla proposta Breganze ma presentando nello stesso momento una serie di emendamenti che formano nel loro complesso un disegno di legge vero e proprio, perché innovano in maniera completa la proposta anzidetta, e la svuotano della originaria carica innovatrice.

A questo punto dovrei rivolgere al collega Martuscelli, che non vedo presente, un appunto: egli sa quanto personalmente lo stimi per la sua cultura e per la sua preparazione, ma debbo dire che non è stata generosa da parte sua l'affermazione che con noi non è possibile continuare un discorso. Perché non è possibile? Solo perché noi abbiamo accettato sin dal primo momento e continuiamo a sostenere la sua proposta! Del resto il collega Martuscelli intervenendo venerdì scorso non ha compiuto un formale disconoscimento di paternità della sua creatura, della sua proposta di legge, della quale anzi ha continuato a sostenere la validità dicendo che tendeva a risolvere i problemi di fondo della magistratura.

Allora la verità qual è? La verità è che il dialogo era cominciato, ma dopo la presa di posizione del Governo è stato interrotto, non per colpa nostra, e si è arrivati a quello che l'onorevole Bozzi giustamente chiama il compromesso, l'ennesimo compromesso, perché in questa maniera stiamo andando innanzi. (*Interruzione del deputato Cacciatore*).

Del resto è l'onorevole Martuscelli stesso che ce ne ha dato la prova, quando nel suo intervento di venerdì ha affermato: vogliamo spiegare le ragioni del nostro comportamento. Onorevole Martuscelli, le ragioni del suo comportamento sono evidenti e noi le abbiamo capite perfettamente. Ella ha dovuto, come i suoi colleghi di maggioranza, piegarsi suo malgrado alla volontà del Governo che non voleva una riforma profondamente innovatrice, coraggiosa, una riforma di fondo come quella di cui era portatrice la sua proposta di legge: «vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole».

Né vale nascondersi dietro le parole: cautela, esperimento, esperimento con cautela. Questo è il Parlamento, e il Parlamento è chiamato istituzionalmente a fare leggi, e possibilmente a farle buone per rispondere alle esigenze del paese. Non è, il nostro, un istituto sperimentale; eppure molte volte, troppe volte ci venite a parlare di esperimenti e di cauti esperimenti.

Onorevoli colleghi, che vi sia nella magistratura una divisione in due tronconi, dei quali l'uno, l'Associazione nazionale magistrati, raggruppa circa il 90 per cento dei magistrati e l'altro circa il 10 per cento, composto quasi esclusivamente di consiglieri di Cassazione, è un fatto reale, obiettivo, che non si può negare. E non è un fatto puramente formale derivante dalla coesistenza di due diverse organizzazioni sindacali: vi è una differenza sostanziale, consistente in due diversi orientamenti, in due diversi modi di concepire la giustizia e la funzione del giudice. Noi dobbiamo prendere coscienza di questo e non possiamo lavarvene le mani.

Che poi l'orientamento del Governo, esplicitatosi, come ho innanzi detto, attraverso gli emendamenti presentati alla proposta Breganze e accolti dalla maggioranza della Commissione, sia stato determinato proprio dalle proposte dell'U.M.I. (Unione magistrati d'Italia), non siamo noi che l'affermiamo: è la stessa U.M.I. che ce ne dà notizia. Infatti nella *Rassegna dei magistrati* del mese di aprile si legge nell'editoriale: «Il "no" del Consiglio superiore alla unificazione dei magistrati di merito».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma quel «no» non è stato seguito.

SFORZA. È scritto nella citata *Rassegna*: «Il 9 aprile, dopo tre giorni di appassionato ma elevato dibattito (particolarmente notevoli tra gli altri gli interventi dei professori Pioletti e Zingali), il Consiglio superiore ha ap-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

provato, votando l'ordine del giorno che qui di sèguito riportiamo, la magistrale relazione stesa dal consigliere Goffredo Rossi, con la quale la I commissione referente aveva proposto che il Consiglio esprimesse parere contrario al deprecato sistema delle riforme settoriali dell'ordinamento giudiziario e in particolare alla cosiddetta unificazione dei magistrati di merito (Bozzi-Martuscelli-Breganze), ed esprimesse invece parere favorevole ad uno schema di disegno di legge predisposto dal guardasigilli per ovviare alle più gravi e urgenti difficoltà create dall'istituto delle promozioni in soprannumero ».

PELLEGRINO. Schema non conosciuto dal Consiglio dei ministri né dal Parlamento !

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella, onorevole Sforza, certamente sa se la Commissione ha seguito o no il parere del Consiglio superiore.

SFORZA. Onorevole ministro, sto dicendo che nella *Rassegna dei magistrati*, cioè nell'organo ufficiale dell'U.M.I., si afferma che il Consiglio superiore è arrivato alla conclusione di non accettare — è tutto qui il nocciolo della questione — l'unificazione dei magistrati di merito; e nel periodo che segue vengono anche indicati i nomi di coloro che hanno votato contro: si tratta di tre consiglieri eletti dal Parlamento, cioè Comandini, Nocera e Salminci.

Qual è la posizione del Governo in merito alla proposta di legge Breganze, resa esplicita attraverso gli emendamenti presentati dallo stesso? Precisamente questa: il rigetto delle proposte di legge Martuscelli e Bozzi che volevano l'unificazione. Quindi, coincide esattamente con la richiesta dell'Unione magistrati.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Il Consiglio superiore della magistratura si è forse dichiarato contrario alla proposta Breganze ?

SFORZA. Non posso dire quello che qui non è scritto: mi limito a rilevare questa perfetta coincidenza e concomitanza.

BREGANZE. Sono commosso !

SFORZA. Sono atti ufficiali, onorevole Breganze. La *Rassegna dei magistrati* ha pubblicato l'articolo che ho citato con questo titolo vistoso: « No alla unificazione delle magistrature di merito ».

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza*. Per fortuna i titoli della *Rassegna dei magistrati* non fanno ancora stato in Italia.

SFORZA. Sì, ma fanno stato in questo Parlamento e con questa maggioranza le tesi del ministro, che si attiene proprio alle proposte di quei magistrati.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Neanche per sogno !

SFORZA. Appare evidente, dunque, la resistenza che parte dei giudici manifesta ad ogni innovazione che tocchi la struttura gerarchica e la loro preminente funzione sia sulla interpretazione delle leggi sia sulla decisiva influenza nella carriera dei magistrati, che modifichi cioè quella situazione di fatto tanto elogiata dall'onorevole Cariota Ferrara, il quale poi non è d'accordo con l'autorevole esponente del suo gruppo che ha presentato e sostenuto vigorosamente una proposta di legge in contrasto con quanto egli ha assunto.

Di qui la tendenza al conformismo di molti magistrati i quali vogliono assicurarsi in tal modo una carriera sicura. Ed è per questo che un simile stato di cose incide sulla libertà dei magistrati, sulla libertà di coscienza di ogni magistrato di giudicare senza timore che questo possa nuocere alla sua carriera e alla sua famiglia. Ed è questo che chiedono i magistrati e non la retorica esaltazione delle loro funzioni.

Nella relazione, invece, al XII congresso dei magistrati si legge testualmente: « Il temperamento del diritto con la giustizia deve essere un libero insondabile processo che matura nelle profondità dell'io senza alcuna coercizione non solo materiale o suggestiva, ma nemmeno spirituale e sentimentale operata da forze esterne. Una forza esterna è senza dubbio il Governo; forze esterne sono i partiti e le organizzazioni economiche. Un'altra forza esterna sono gli altri giudici ». Sono i magistrati che lo scrivono nella relazione al loro convegno. Non basta, dunque, chiedere ai giudici di tenersi lontani da ogni organizzazione di interessi, ma occorre che le leggi li difendano nella loro sovrana indipendenza in confronto non solo del Governo, ma anche degli altri giudici.

Questo hanno detto i magistrati nella relazione al loro convegno. E la conclusione di quel convegno fu una risoluzione approvata per acclamazione, in base alla quale « il congresso afferma che il problema dell'indirizzo politico nell'ambito della funzione giurisdizionale non si pone, ovviamente, in termini di diritto politico contingente, che spetta alle forze politiche tutelare nelle funzioni legislative ed esecutive, bensì in termini di tutela

dell'indirizzo politico costituzionale, in quanto la Costituzione ha codificato determinate scelte politiche fondamentali imponendole a tutti i poteri dello Stato, ivi compreso quello giudiziario, e attribuendo a quest'ultimo, oltre che al Capo dello Stato e alla Corte costituzionale, il compito di garantirne il rispetto ».

Non è esatto dunque affermare che i magistrati hanno accettato la proposta di legge di cui stiamo discutendo, quando, chiaramente e in maniera così solenne, hanno espressa la loro contraria volontà, in ragione (questo è il punto più delicato!) non soltanto di interessi corporativi e di categoria, ma della funzione stessa della giustizia, ossia degli interessi di tutti i cittadini.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. In questo modo polemizza con l'onorevole Pellegrino, il quale ha testualmente affermato che l'associazione ha accettato la proposta di legge, proprio perché è diventata un'associazione corporativa.

SFORZA. Io dico che l'Associazione magistrati ha accettato la proposta Breganze perché vi è stata costretta. Di fronte all'alternativa — o accettare questa legge, che non risolve i problemi di fondo, ma che fa qualche passo avanti, o non far niente — la scelta non è difficile.

Onorevole ministro, è facile ma ingiusto polemizzare venendo a dire — come hanno fatto gli onorevoli Bonati e Cariota Ferrara — che la nostra parte si propone soltanto di portare innanzi un discorso eversivo e distruttivo. Le nostre tesi, al contrario, trovano conforto negli organi ufficiali dei magistrati; l'onorevole Martuscelli e lo stesso relatore, pur accettando il compromesso, hanno, d'altro canto, validamente sostenuto che la proposta di legge non risolve problemi di fondo.

Ella sa, onorevole ministro, che non sono mancate le prese di posizione della pubblica opinione. Non citerò organi di stampa nostri o vicini a noi, ma organi ministeriali o vicini al Governo. Intendo riferirmi a quanto ha pubblicato, con titolo vistoso, *Magistratura e indipendenza*, l'*Avanti!* di pochi giorni fa. E *L'Espresso* di questa settimana, con l'articolo « La lotta contro la Cassazione », ripete i medesimi argomenti.

Non solo, dunque, le perplessità e le riserve sono vive fra gli uomini di toga, ma sussistono anche nella pubblica opinione come testimoniano interventi autorevoli di stampa. Si è preoccupati nel vedere ancora una volta eluse le giuste richieste della magistratura o della stragrande maggioranza dei magistrati,

i quali, per rendere bene giustizia, hanno, a loro volta, diritto a vedersi resa giustizia.

Tali preoccupazioni non vengono espresse, dunque, solo dalla nostra parte, ma dalla maggioranza del nostro popolo, e hanno contro solo coloro che credono di poter fare della magistratura un baluardo a favore dei loro privilegi e del loro spirito conservatore, ossia coloro che ritengono la Costituzione una trappola.

Se noi bestemmiamo sostenendo queste cose, vuol dire che siamo in buona compagnia, cioè con la stragrande maggioranza del popolo italiano.

L'onorevole Martuscelli domanda: non vi è proprio niente di buono in questa legge?

Noi non abbiamo affermato ciò. Un passo innanzi, sia pure timido, è stato fatto, e il collega Guidi lo ha riconosciuto nella sua relazione di minoranza. Mi riferisco principalmente all'abolizione dello scrutinio e alla promozione per titoli. In proposito bisogna, però, tener conto di quello che osservava questa sera l'onorevole Bozzi: che si farebbe rientrare dalla finestra ciò che sembra essere stato cacciato dalla porta. Mi riferisco anche alla possibilità — come osservava anche l'onorevole Martuscelli — di conservare i promossi nell'incarico che coprivano antecedentemente alla promozione. Viene però conservato, sia pure in linea transitoria, il concorso per esami; e lo stesso onorevole Martuscelli ha affermato, l'altra sera, che così, sia pure per due anni, avremo magistrati di prima scelta e magistrati di seconda scelta.

Destano inoltre serie preoccupazioni gli elementi di valutazione richiesti dagli articoli 1 e 3 per le promozioni, tra i quali torna a far capolino anche la preparazione dottrina. Queste preoccupazioni sono tanto più serie in quanto non è stato ancora varato il progetto di riforma del Consiglio giudiziario e dello stesso Consiglio superiore della magistratura, che dovrebbe avere una struttura diversa, più democratica e proporzionale al numero dei magistrati, e, così com'è strutturato, rappresenta soltanto la volontà di una parte della magistratura.

Queste sono le critiche che noi, lealmente e onestamente, abbiamo voluto sottoporre alla vostra riflessione, mossi solo dall'intento di fare sempre di più della magistratura, non solo lo strumento valido di una giustizia sana e serena, ma anche e soprattutto il custode vigile della Costituzione e il baluardo delle libertà del popolo italiano conquistate a costo di durissimi sacrifici. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cacciatore. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel 1960, noi del partito socialista italiano con la proposta di legge n. 1961 intendevamo apportare un rinnovamento radicale alla struttura sulla quale si fondava e si fonda il nostro ordinamento giudiziario. Partimmo da un principio di grande portata giuridica e morale, e cioè dal principio costituzionale secondo il quale i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Volevamo, in base a tale principio, stabilire l'uguaglianza dei magistrati, nel senso che per ciascuno dei giudici, dal pretore al primo presidente della Cassazione, dovessero valere le guarentigie stabilite a difesa della funzione giurisdizionale e dirette a impedire ogni indebita pressione o ingerenza nella loro attività. Volevamo evitare il *timor reverentialis* del giudice con funzioni meno elevate verso il giudice con funzioni più elevate: *timor* che ancora oggi influenza spesso negativamente molte decisioni di merito. E non si può certamente negare che è segno di decadenza giudicare con la misura delle precedenti massime della Cassazione. In tal modo non ci allontaniamo di molto da quanto avveniva al tempo di Teodosio II, il quale emanò la celebre costituzione che dichiarò autorevoli innanzi ai magistrati i soli scritti che duecento anni prima avevano redatto Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Modestino.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Ella sta facendo un elogio alla Cassazione, paragonandola ai grandi giuristi romani.

CACCIATORE. Però non può negare, onorevole ministro, che oggi i giudici di merito hanno paura della Cassazione. Potrei addurre al riguardo numerosi esempi, di cui uno recentissimo.

Tra quegli scritti Teodosio II stabilì che in caso di discordanza dovesse prevalere l'opinione del primo dei nominati giuristi. Era insomma un tribunale di morti presieduto da Papiniano!

Seguendo lo spirito dell'articolo 105 della nostra Costituzione, noi dovevamo invece sopprimere ogni promozione, come già era avvenuto in Inghilterra.

Nella relazione alla ricordata proposta n. 1961 precisammo che intendevamo abolire ogni struttura piramidale, verticale e gerarchica della magistratura, per sostituirla con un ordinamento egualitario, orizzontale e de-

mocratico. Si intendeva anche proclamare solennemente che, a differenza degli impiegati dello Stato, i giudici dovevano, a norma dell'articolo 101 della Costituzione, essere soggetti soltanto alla legge.

Era nostra intenzione far valere l'interpretazione di quel « soltanto » nel senso che in magistratura non vi potessero essere « gradi » e « gerarchie ». Contrastammo l'opinione di coloro che sostenevano il principio della promozione aggrappandosi alle parole « le promozioni » contenute nell'articolo 105 della Costituzione, facendo rilevare che, con tale espressione, si era inteso dai costituenti riferirsi, non già all'intero svolgimento dell'attività giudiziaria nelle sue diverse funzioni, ma unicamente al periodo iniziale della formazione professionale del magistrato, che nell'ordinamento attuale si articola in tre fasi: uditore giudiziario, aggiunto giudiziario, magistrato di tribunale.

Da quanto premesso, logicamente discende innanzi tutto che i giudici, in quanto appartenenti ad un potere autonomo, sono eguali tra loro e si distinguono soltanto per diversità di funzioni; in secondo luogo che l'ordinamento del potere giudiziario deve riflettere questa realtà ed essere perciò orizzontale ed egualitario, non già verticale, burocratico o gerarchico; in terzo luogo che il giudice non ha superiori gerarchici, essendo soggetto soltanto alla legge; e, infine, che l'assegnazione di una diversa funzione giudiziaria non deve costituire « promozione » (salvo il periodo intercorrente tra la nomina ad uditore giudiziario e quella a magistrato di tribunale) perché le « promozioni » presuppongono i gradi, e i gradi la gerarchia.

La nostra proposta si ispirava all'insegnamento di Piero Calamandrei, il quale nel 1954 così scriveva: « In realtà, per garantire l'indipendenza del magistrato e salvarlo dal conformismo, il rimedio ideale, al quale si avvicina il sistema inglese, sarebbe quello di abolire le promozioni e riconoscere a tutti gli uffici giudiziari, di qualsiasi grado, pari dignità ed eguale stipendio, in modo che il magistrato, una volta nominato ad un ufficio giudiziario in base a titoli tecnici, vi possa restare per tutta la vita, *quamdiu bene se gesserit*, libero dal conformismo, che è figlio bastardo generato dal connubio del timore con la speranza ».

Già precedentemente altri insigni giuristi o uomini politici, come Einaudi, Peretti Griva, Andrioli, Maranini, Principe, Giannattasio, Franceschelli, ci avevano indicato la strada da seguire.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

Ed in questi nostri propositi noi eravamo stati indotti anche dalla triste esperienza fascista. Il fascismo adottò, come ricorda il relatore per la maggioranza onorevole Valiante, accanto agli altri, il sistema dei concorsi per titoli che, in effetti, erano diretti soltanto a consentire alle commissioni, nominate dal ministro, di scegliere chi si voleva. Ed aggiunge il collega Valiante: « ...promozioni e perfino laticlavi dispensò a coloro — per fortuna non molti — che, per debolezza o per ambizione, accettarono di servire il regime prima ancora o addirittura invece che la giustizia ».

Tristi ricordi, onorevoli colleghi! Ricordo il processo Matteotti; ricordo il presidente del tribunale della mia città che, vecchio, mingherlino, con le gambe sottili in larghi stivali, si trascinava nelle numerose parate all'ordine di un caporale fascista, già tante volte in passato giudicato e forse condannato da quello stesso presidente.

I magistrati che si prestarono a salvare i maggiori responsabili dell'assassinio di Giacomo Matteotti furono poi nominati senatori. In proposito torna certamente utile leggere una pagina del Franceschelli: « È interessante rilevare infatti, dal punto di vista storico, che soltanto nel 1923, cioè in occasione di quelle riforme che il fascismo si affrettò ad introdurre dopo la presa del potere e che mutavano profondamente l'ordinamento dello stato liberale, si introdusse per la prima volta una forma di promozione di questo tipo, cioè il cosiddetto scrutinio in anticipazione per meriti eccezionali, che tendeva probabilmente a premiare magistrati che si erano resi benemeriti del regime e della lotta sovversiva che il fascismo aveva condotto contro le istituzioni. Da allora, con vari nomi, quel sistema è rimasto purtroppo in vigore fino ai primi anni successivi alla liberazione. La sollevazione, e sarebbe più appropriato dire la rivolta morale, dei magistrati contro questo sistema, è la migliore prova del fallimento che il sistema stesso ha fatto. Fallimento, s'intende, rispetto al fine del mantenimento di intese oligarchiche quali transiti dell'influenza dell'esecutivo che si sono poste le forze conservatrici in Italia dal 1947 in poi: i sistemi si sono dimostrati del tutto all'altezza della situazione e pienamente efficaci ».

Onorevoli colleghi, nonostante che la proposta dei socialisti del 1960 fosse stata preceduta e confortata da tanti autorevoli pareri, e nonostante i ricordi di un triste passato, prevalse ancora una volta il principio autoritario di mortificare l'iniziativa parlamentare della minoranza, principio autoritario che

consiste nel non portare in discussione le proposte di legge presentate dai deputati dell'opposizione: e, nel 1960, i socialisti erano alla opposizione!

Il seme però era stato gettato e, nel 1961, l'Associazione nazionale magistrati approvò uno schema di ordinamento giudiziario in cui si sancì il sistema della progressività delle funzioni del magistrato di primo grado, d'appello e di Cassazione, alle quali si dovrebbe accedere indistintamente sulla base dell'anzianità di servizio.

L'iniziativa parlamentare di minoranza subì un ulteriore affronto con la presentazione, da parte del ministro Gonella, del disegno di legge 18 luglio 1960, n. 1138, nel quale si prevedevano le promozioni secondo il vecchio ordinamento. Inoltre, mentre sulla proposta di legge avanzata nel 1960 dai socialisti si accumulava la polvere, si giunse alla fine della legislatura e si approvò in fretta il disegno di legge Gonella, modificato da numerosi emendamenti presentati dalla stessa maggioranza; disciplina che, benché dichiarata provvisoria, ha subito profonde e giuste critiche.

Siamo arrivati alla quarta legislatura con il problema ancora insoluto, e soltanto il 16 ottobre 1964 è apparsa la proposta Breganze; poi, il 29 gennaio 1965, quella Martuscelli; infine, il 16 febbraio 1965, la proposta Bozzi, che è la più avanzata e coerente.

Il relatore per la maggioranza, onorevole Valiante, in Commissione ha espresso chiaramente le sue perplessità sulla proposta Breganze e ha invece manifestato le sue preferenze per le proposte Martuscelli e Bozzi. Però i socialisti del 1965 non sono più quelli del 1960, e l'onorevole Martuscelli, da buon governativo, ripiega sulla proposta di legge Breganze modificata come una proposta « Breganze sporca », e disse che si sarebbe battuto per la proposta « Breganze pulita ».

L'impostazione del collega Valiante ebbe in Commissione, come egli dichiara, sostanziali e numerose adesioni. « Poi — sono sue testuali parole — l'improvviso e non necessario prolungamento del dibattito favorì qualche confusione di idee e persino polemiche, che fecero temere l'insabbiamento delle proposte ». Ecco, signor ministro, il perché della adesione dell'Associazione dei magistrati alla « Breganze sporca ».

« Con senso di responsabilità di cui è doveroso dare loro atto — continua l'onorevole Valiante — i gruppi di maggioranza e il Governo, pur di sbloccare la situazione e non deludere le larghissime aspettative dei magi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

strati » (che viceversa sono state deluse), « concordarono fra loro le linee essenziali del testo poi approvato dalla Commissione ».

Però l'onorevole Valiante, pur appartenendo alla maggioranza, da magistrato preparato e da profondo conoscitore dei problemi della categoria, onestamente dichiara: « Il vostro relatore ritiene di dover aggiungere qualche chiarimento, per esplicito mandato della Commissione, e inoltre, di dover esprimere alcune osservazioni, sia pure a titolo personale, dettate dalla preoccupazione che qualche disposizione sia non sufficientemente chiara ed opportuna, e perciò dal desiderio che la stessa venga chiarita dal dibattito in Assemblea ed eventualmente emendata ».

Per parte nostra condividiamo senz'altro il giudizio del relatore di minoranza onorevole Guidi, il quale, all'inizio della sua relazione, così si esprime: « Si deve subito precisare che non ci troviamo di fronte ad un testo che riproduce la sostanza e le finalità della proposta Breganze e, tanto meno, della proposta Martuscelli ». Noi diciamo che tale giudizio del collega Guidi scaturisce dalla constatazione dell'aperta opposizione conservatrice del Governo in sede di Commissione, opposizione dovuta alle evidenti conseguenze che sarebbero derivate dall'approvazione dell'originale proposta Breganze e maggiormente dall'approvazione della proposta Martuscelli; e cioè dal fatto che, eliminando la carriera per i giudici di merito, si gettavano le premesse per un ordinamento giudiziario in senso profondamente democratico.

Paurosi passi indietro sono quindi stati compiuti di fronte a proposte legislative aperte, progressive, democratiche.

Questa retromarcia è dovuta al movimento di uno sparuto gruppo di magistrati, sorto con deliberata volontà di contrastare l'attuarsi dell'assetto costituzionale della magistratura nel suo duplice profilo di indipendenza esterna ed interna. A questo gruppo ha ceduto lo spirito conservatore del Governo e disgraziatamente di buona parte della maggioranza della IV Commissione, che pure era partita da posizioni avanzate. Questo gruppo di magistrati e i loro sostenitori in Parlamento perseguono l'obiettivo di mantenere lo *status quo* con una progressiva neutralizzazione dei poteri del Consiglio superiore: il che significa mantenere il predominio, non della Cassazione, come giustamente rileva il Franceschelli, ma di alcuni gruppi all'interno della Cassazione stessa. Si tende a mantenere tale predominio, non già nell'interesse della magistratura, ma con la opposta concezione

di preservare una casta chiusa in sé; non per difendere — continua l'onorevole Franceschelli — la propria indipendenza e non in qualsiasi modo in polemica con le forze conservatrici, ma in adesione agli orientamenti e ai programmi di dette forze.

Soltanto respingendo questo indirizzo e portando avanti, anche se non tutte, le richieste avanzate dai socialisti nel 1960 potremo avere una magistratura che possa in pratica attuare quanto prescritto e precisato dal XII congresso dell'Associazione nazionale magistrati, il 28 settembre 1965, con la seguente mozione approvata all'unanimità:

« Il congresso afferma che il problema dell'indirizzo politico nell'ambito della funzione giurisdizionale non si pone ovviamente in termini di indirizzo politico contingente che spetta alle forze politiche, titolari della funzione legislativa ed esecutiva, bensì in termini di tutela dell'indirizzo politico costituzionale, in quanto la Costituzione ha codificato determinate scelte politiche fondamentali, imponendole a tutti i poteri dello Stato, ivi compreso quello giudiziario e attribuendo a quest'ultimo, oltreché al Capo dello Stato e alla Corte costituzionale, il compito di garantirne il rispetto.

« Sottolinea che la retta consapevolezza di questi principi da parte del giudice è necessaria ai fini di una sempre più completa attuazione della Costituzione.

« Afferma che spetta pertanto al giudice, in posizione di imparzialità e indipendenza nei confronti di ogni organizzazione politica e di ogni centro di potere: 1) applicare direttamente le norme della Costituzione, quando ciò sia tecnicamente possibile in relazione al fatto concreto controverso; 2) rinviare all'esame della Corte costituzionale, anche d'ufficio, le leggi che non si prestino ad essere ricondotte, nel momento interpretativo, al dettato costituzionale; 3) interpretare tutte le leggi in conformità ai principi contenuti nella Costituzione che rappresentano i nuovi principi fondamentali dell'ordinamento giuridico statale.

« Si dichiara decisamente contrario alla concezione che pretende di ridurre l'interpretazione ad un'attività puramente formalistica indifferente al contenuto e all'incidenza concreta della norma nella vita del paese.

« Il giudice, all'opposto, deve essere consapevole della portata politico-costituzionale della propria funzione di garanzia, così da assicurare, pur negli invalicabili confini della sua subordinazione alla legge, un'applica-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

zione della norma conforme alle finalità fondamentali volute dalla Costituzione ».

Onorevoli colleghi, questa nostra posizione di critica non è ostruzionistica, ma pienamente costruttiva perché con gli emendamenti che andremo a proporre, noi vogliamo ancora essere i socialisti del 1960. Né la nostra lotta si esaurisce nel tentativo di migliorare questa legge, ma la continueremo sui seguenti punti:

a) completa democratizzazione del Consiglio superiore della magistratura e dei consigli giudiziari;

b) partecipazione all'amministrazione della giustizia di giudici non di carriera. Si tratta per questo punto di attuare l'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, il quale dispone che il nuovo ordinamento giudiziario può ammettere la nomina anche elettiva di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli;

c) partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia. Anche questo punto trova il suo atto di nascita nella nostra Costituzione, e propriamente nell'ultimo comma dell'articolo 102: « La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia »;

d) esatta posizione e precise funzioni, sempre in senso democratico, del pubblico ministero;

e) ordinamento giudiziario che attui in pieno quanto all'uopo previsto dalla nostra Carta costituzionale.

Onorevoli colleghi, perché d'accordo si possa, attraverso appropriati emendamenti, raggiungere una formulazione la più aderente possibile al dettato costituzionale, consentitemi di ripetere oggi, ai socialisti del 1965 e a tutto il resto dello schieramento di centrosinistra, le parole con le quali i socialisti del 1960 concludevano la relazione alla loro proposta del 28 gennaio 1960:

« Il quadro che ci siamo sforzati di delineare sommariamente configura una magistratura costituita in potere autonomo, nell'ambito dello Stato democratico di diritto, e attua completamente i precetti costituzionali che vogliono i giudici uguali fra loro e distinti soltanto per diversità di funzione, senza " gerarchie " interne ed esterne e senza carriera.

« Con ciò il carrierismo, il gerarchismo ed il conformismo saranno debellati, nell'interesse non già di una categoria di persone ma dell'intera collettività nazionale, che sente l'esigenza primaria ed indefettibile di essere giudicata da magistrati che operino " senza timo-

re e senza speranze ", svincolati dalla schiavitù della " carriera " e dalla soggezione a vincoli gerarchici all'interno e all'esterno del proprio ordinamento.

« Si tratta, dunque, di tradurre in pratica per la prima volta le luminose indicazioni date dalla Costituzione repubblicana sul potere giudiziario...

« Pieni di fiducia come siamo nell'altissimo livello della magistratura italiana, noi non dubitiamo che questo ordinamento — specchio fedele della Costituzione — farà ottima prova e contribuirà a rinsaldare efficacemente le istituzioni democratiche e la fiducia del popolo nella giustizia amministrata in suo nome.

« Proprio per questa fiducia, che non è venuta mai meno attraverso il mutare dei tempi e delle circostanze, noi riteniamo che debbano essere assolutamente respinti e che riceveranno, soprattutto, una solenne smentita dai fatti i giudizi, o meglio gli ostinati pregiudizi, a carattere ciecamente conservatore, degli immancabili profeti di sventura, secondo i quali i magistrati, non più spinti dall'assillo della " carriera ", si ridurranno ad un ottuso burocratismo, o, addirittura, trascureranno il proprio dovere.

« Chi sostiene tali inaccettabili tesi mostra di ignorare, non sappiamo se volutamente o meno, che l'alta funzione del magistrato non può essere misurata alla stregua di criteri burocratico-amministrativi di " carriera " e di " avanzamento ", ma unicamente in se stessa, quale atto morale, prima che giuridico, che non consente compromessi o transazioni di qualsiasi genere. Affiora, inoltre, in tal modo, una manifesta sfiducia nella capacità superiore, morale, tecnica, intellettuale della magistratura italiana, che non ci sentiamo assolutamente di condividere, certi che essa saprà essere, come sempre, degna delle sue altissime tradizioni ». (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Palazzolo. Ne ha facoltà.

PALAZZOLO. Signor Presidente, rassicuro gli onorevoli colleghi che il mio discorso sarà proporzionato al numero dei presenti in quest'aula. Cioè, sarà brevissimo. Una volta si accusavano i regimi e i ministri della giustizia di conculcare le coscienze dei magistrati e di annullare l'indipendenza della magistratura; adesso si è trovato un nuovo capro espiatorio nella Corte di cassazione, qualificata da più parti come uno dei tanti gruppi di pressione di cui ogni tanto parla il mio amico Pellegrino. A questo infatti conducono

le relazioni della maggioranza e di minoranza.

L'onorevole Valiante nella sua relazione esordisce scrivendo: « Che lo Stato liberale prima e poi quello fascista » (non so perché mette insieme lo Stato liberale con quello fascista), « malgrado i progressi della dottrina costituzionale mantenessero la magistratura nelle striminzite vesti della vecchia struttura, non sorprende. L'uno e l'altro furono rigorosamente gerarchici, e preoccupati più di non lasciarsi sfuggire di mano l'ordine giudiziario che di costituirlo in potere autonomo ». (Come quel ragazzino che ha un uccello in mano e non vuole lasciarselo scappare).

Questo è il suono che viene da destra; sentirete adesso quello di sinistra. Che cosa dice l'onorevole Guidi? « Il punto di partenza di una indagine e di un giudizio storico è la constatazione che la carriera fu sin dall'origine della costituzione dello Stato italiano, un mezzo per l'inquadramento della magistratura in uno Stato di tipo conservatore e con connotati autoritari, e che la stessa carriera fu poi perfezionata dal fascismo per schiacciare ogni indipendenza e autonomia della magistratura, e per imporle la divisa della propria concezione dello Stato dittatoriale ».

Consentitemi la delicatezza di non domandare all'onorevole Guidi, e per esso al mio amico Pellegrino che è presente, che cosa ne sarebbe della magistratura se in Italia, prima o poi, in un tempo prossimo o remoto, trionfasse la democrazia popolare del partito comunista.

PELLEGRINO. Sosterremmo quello che stiamo sostenendo adesso: l'indipendenza della magistratura.

PALAZZOLO. Mi proponevo di non fare la domanda, ma, avuta la risposta, riferirò quello che ha detto in quest'aula l'altro giorno l'onorevole Bonaiti: « Questi attacchi, poi, sono del tutto fuori luogo da parte dei comunisti, i quali, nei paesi da loro dominati, costringono ancora i giudici a partecipare ai famosi processi segreti che troppo spesso si concludono in condanne a morte seguite poi da riabilitazioni ». Come se le riabilitazioni servissero a resuscitare i cadaveri!

Ma veniamo all'onorevole Valiante, il quale cita due esempi che sono l'uno più controproducente dell'altro. Riferisce anzitutto che il magistrato Raimondi, fino a tre anni fa presidente della corte d'appello di Milano, un giorno si presentò al ministro Rocco (scu-

sate se senza volerlo debbo difendere i fascisti) esponendogli che apparteneva ad una di quelle categorie che in base allo statuto albertino potevano aspirare alla nomina a senatori. Come dire: desidero diventare senatore. Ma il ministro Rocco gli rispose che la cosa non era possibile perché a rappresentare la nazione nel Senato venivano chiamati gli uomini politici.

L'altro episodio citato dall'onorevole Valiante riguarda l'ex procuratore generale della Cassazione Mauro Del Giudice (si tratta, credo, di un mio conterraneo), il quale ha raccontato che all'epoca del processo Matteotti gli furono fatte lusinghiere offerte per interessarsi del processo medesimo in modo gradito al regime fascista.

Ma questo episodio dimostra, se mai, che si dubitava della sua incorruttibilità, altrimenti non gli avrebbe fatto le offerte di cui parla. A me per esempio nessuno ha mai chiesto di votare per il centro-sinistra, perché tutti sanno che non lo farei mai.

Desidero qui ricordare, in tema di coartazione delle coscienze da parte dei governi e dei ministri di grazia e giustizia predecessori dell'onorevole Reale, che vi fu un altro Oronzo, che però si chiamava Quarta, il quale, nonostante che il Governo desiderasse la condanna di Nunzio Nasi davanti all'Alta Corte di giustizia, ne chiese l'assoluzione. E sapete in che modo fu possibile la condanna di Nasi? Sostituendo il Presidente del Senato.

L'onorevole Valiante, che, come si è visto, se la prende con il regime liberale, commette in un passo della sua relazione due errori quando ricorda che sia Zanardelli sia Orlando provvidero alla riforma dell'ordinamento giudiziario attraverso due apposite leggi. Ebbene, io che sono stato per circa trent'anni accanto a Orlando, non ho dimenticato la sua legge del 7 maggio 1907, presentata appunto da Orlando, allora ministro della giustizia di quel regime liberale, cioè di quel torvo regime che secondo l'onorevole Valiante attentava all'indipendenza della magistratura. Ed in quella legge vi è un articolo dove si parla della capacità, della dottrina, della operosità e della condotta dei concorrenti, che sembra addirittura riprodotto in una disposizione della presente proposta di legge.

Orlando insomma aveva fatto una legge che garantiva nella maniera più assoluta l'indipendenza della magistratura.

Basti dire che essa prevede anche un consiglio giudiziario di tribunale, un consiglio di appello ed un Consiglio superiore della magistratura. E prevede anche la facoltà del mi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

nistro di grazia e giustizia di chiedere la revisione del giudizio del consiglio giudiziario da parte del Consiglio superiore. Facoltà che non è certamente dettata per danneggiare i magistrati, ma se mai a loro tutela.

I magistrati avevano dunque una garanzia, perché sapevano che di fronte ad una ingiustizia sarebbe intervenuto il ministro per difenderli. Ecco la legge retrograda, la legge contro l'indipendenza della magistratura, di cui parla la relazione Valiante!

In tema di promozioni per merito e sui relativi inconvenienti, sapete cosa scrisse Zanardelli, autore di un progetto di legge sulla magistratura? Scrisse: « Qualsiasi sistema si possa escogitare per la concessione delle promozioni di merito, non ve ne ha alcuno che non presenti il pericolo più grave di parzialità o di illecite inframmettenze ». E più avanti aggiunge: « Le promozioni nelle mani del potere esecutivo non possono non fare apparire mancipia la funzione della giustizia ». Le promozioni nelle mani della magistratura aggravano di più la situazione.

Ed allora quale è il sistema migliore? Esso non risiede soltanto nelle buone leggi e nella loro ampia articolazione, ma soprattutto negli uomini e nel costume. E poiché non è possibile abolire gli uomini occorrerà cambiare il costume.

E vengo ora al problema relativo alla Corte di cassazione. Prima si parlava della esistenza di una influenza esterna contro l'indipendenza della magistratura; ora invece si parla di una influenza interna, che sarebbe esercitata dalla Corte di cassazione.

L'onorevole Valiante afferma che i giudici sono tutti uguali ed al riguardo invoca l'articolo 107 della Costituzione che invece li distingue per diversità di funzioni. E ciò dice per potere affermare che il giudice può ribellarsi alle sentenze della Corte di cassazione, cioè alla interpretazione che di una norma essa può dare.

Che il giudice di merito possa andare in contrario avviso del giudice di legittimità (la Cassazione) non vi è dubbio, però non si può trattare di ribellione sistematica senza abolire la funzione di regolatrice del diritto propria della Cassazione, funzione dalla quale esula qualsiasi idea di coartazione della coscienza dei giudici di merito.

Non solo, ma perpetuare le ribellioni equivarrebbe a perpetuare le liti, con che non si servirebbero gli interessi dei cittadini e la serietà della giustizia.

La relazione Valiante continua dicendo che il pretore non può essere considerato il più

umile di una gerarchia, perché il pretore spesso deve risolvere *ad horas* questioni diverse e complesse: di affiliazione, di esecuzione, di occupazioni abusive, di confini e di danno temuto (danno che qualche volta, con i pretori all'inizio della loro carriera può diventare due volte temuto, prima per il danno in se stesso che il cittadino paventa e poi per quello che gli può venire dalla sentenza del pretore).

Ora, se si vogliono evitare questi inconvenienti, il rimedio esiste e consiste nel destinare nelle preture magistrati di tribunale e di corte d'appello, destinando i pretori giovani nei tribunali *a latere* di altri giudici che hanno più esperienza e possono guidarli.

Lungi da me qualsiasi idea di mancanza di rispetto per i pretori e per la loro opera, però non posso condividere l'uguaglianza fino al punto di considerarli alla pari dei consiglieri di Cassazione, cioè di coloro che hanno speso la gran parte della loro vita ad amministrare la giustizia, non foss'altro per l'esperienza che hanno acquisita.

Comunque devo dire che non sono *a priori* contrario a questa legge. La critico perché è una legge mal fatta, come del resto quasi tutte le nostre leggi. Ma so, per esperienza che deriva dal mio vizio di andare spesso in tribunale, che i magistrati l'attendono con ansia, credono che sia il toccasana della loro carriera e quindi non vorrei essere proprio io che vivo tra loro a deludere questa aspettativa.

Ma la delusione verrà al momento della sua applicazione. Me lo dice l'articolo 3 il quale, nei suoi primi due commi, recita: « Il Consiglio giudiziario ed il consiglio di amministrazione, nel formulare il parere di cui agli articoli precedenti, devono tener particolarmente conto della laboriosità del magistrato, delle capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle sue funzioni. Nei singoli casi il Consiglio superiore ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute più idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione dei magistrati ». Senonché gli elementi di giudizio li deve chiedere al consiglio giudiziario di appello, ed allora la domanda diventa come quella del cliente al cameriere: questo pesce è fresco? Che cosa può rispondere chi ha fatto il parere motivato? Risponderà confermando il parere. « Il parere del consiglio giudiziario — continua il terzo comma — è comunicato integralmente all'interessato e al ministro di grazia e giustizia » (che non si sa cosa c'entri); « quel-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

lo del consiglio di amministrazione è comunicato all'interessato ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Quello del consiglio d'amministrazione, non gli altri.

PALAZZOLO. « Entro trenta giorni dalla comunicazione — afferma ancora il comma seguente — il magistrato può presentare deduzioni al Consiglio superiore ». Deduzioni che non servono a niente. Quando vi è un parere contrario, quando un corpo giudiziario come il consiglio di appello dice che quel determinato magistrato è un somaro, perde il tempo quel magistrato ad affermare nelle sue deduzioni di essere invece un cavallo da corsa! Resterà un somaro, perché tra deduzioni e controdeduzioni prevarranno sempre quelle del corpo giudiziario decidente.

Quindi bisognerebbe quanto meno modificare la disposizione aggiungendo che il magistrato può con le controdeduzioni presentare delle sentenze, se è un magistrato dell'ordine giudicante, o delle requisitorie, se è dell'ordine requirente, o delle relazioni se appartiene al Ministero della giustizia: questo per avere titoli da opporre ai motivi, altrimenti nel confronto dei motivi prevarranno sempre quelli del corpo giudicante. Parlo solo di sentenze, di requisitorie o di relazioni, non di monografie o di manuali, scopiazzati dai libri che esistono in materia, che inflazionano la letteratura del nostro paese dove sono diventati tutti intellettuali, persino i ladri che rubano il Petrarca e il Tasso in Vaticano.

Onorevoli colleghi, ho promesso al signor Presidente che avrei parlato brevemente e quindi concludo dichiarando di non essere aprioristicamente contrario alla legge: sostengo che non approderà a nulla. E pertanto non mi opporrò al passaggio agli articoli, però in sede di esame dei singoli articoli presenterò, nonostante il mio scetticismo, alcuni emendamenti diretti a migliorarla.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

FABBRI, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di martedì 30 novembre 1965, alle 16:

1. — *Svolgimento delle interpellanze: Cotonone (637), Pellegrino (640), Bassi (648) e di*

una interrogazione sulla situazione finanziaria del comune di Marsala.

2. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

BREGANZE ed altri: Disposizioni sulla nomina a magistrati d'appello (1745);

MARTUSCELLI ed altri: Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di Corte di appello (2030);

BOZZI: Norme sulle promozioni dei magistrati (2091);

— *Relatori: Valiante, per la maggioranza; Guidi, di minoranza.*

3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori: Cavallaro Francesco e Sammartino.*

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore: Fortuna.*

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore: Degan.*

6. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-1918 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore*: Zugno.

7. — *Discussione delle proposte di legge*:

LEONE RAFFAELE ed altri: Concessione di assegno vitalizio ai mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (157);

MICHELINI ed altri: Concessione di un assegno ai mutilati ed invalidi civili (*Urgenza*) (927);

SCARPA ed altri: Provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (989);

SORGI ed altri: Provvedimenti per l'assistenza sanitaria agli invalidi civili (*Urgenza*) (1144);

FINOCCHIARO: Disciplina delle forme di assistenza e norme per la concessione di assegno vitalizio ai mutilati e agli invalidi civili (1265);

CRUCIANI ed altri: Assistenza sanitaria agli invalidi civili (1592);

DE LORENZO ed altri: Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e di recupero ai mutilati ed invalidi civili (1706);

PUCCI EMILIO ed altri: Concessione di un assegno mensile e dell'assistenza sanitaria, farmaceutica ospedaliera e protesica gratuita

ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni e ai cittadini inabili a proficuo lavoro (1738);

— *Relatori*: Dal Canton Maria Pia e Sorgi.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori*: Cossiga, *per la maggioranza*; Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza*.

9. — *Discussione dei disegni di legge*:

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori*: Piccoli, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori*: Baroni, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

La seduta termina alle 20,20.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate*Interrogazioni a risposta scritta.*

AVERARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza dei danni provocati alle strutture balneari e al piano viario della cittadina di Marina di Massa dalla mareggiata che si è abbattuta nei giorni 20 e 21 novembre 1965 sul litorale apuano.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali provvidenze il Ministro vorrà concedere in favore dei cittadini colpiti dal nubifragio e quali interventi saranno adottati in futuro per la protezione della zona apuana, ripetutamente colpita dalle calamità naturali. (14118)

D'ALESSIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in base a quali valutazioni l'I.N.A.M. di Latina, su richiesta della società Pfizer italiana con stabilimento a Borgo San Michele di Latina, ha proceduto alla contestazione della malattia accusata dalla lavoratrice Pezzoli Stellina, dipendente della suddetta ditta, ed ha dichiarato chiusa la sua pratica nel mentre la stessa lavoratrice doveva essere ricoverata, come in effetti è avvenuto, presso l'ospedale civile di Latina;

per sapere, inoltre, se questo atteggiamento della sede dell'I.N.A.M. sia da porre in relazione con la persecuzione, posta in essere a scopo intimidatorio, della ditta nei confronti della nominata lavoratrice, e se pertanto la condotta della direzione dell'I.N.A.M. provinciale non sia stata ispirata da prevenzioni inconciliabili con la tutela obiettiva degli interessi dei lavoratori. (14119)

BOLOGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere l'atteggiamento del Governo verso i mutilati ed invalidi del lavoro i quali attendono da tempo che venga approvato un provvedimento in favore del loro collocamento obbligatorio al lavoro come è stato fatto per altre categorie di cittadini trovantisi in speciali condizioni (invalidi di guerra, invalidi civili, e così via). Per sapere inoltre se il Governo e, in particolare, il Ministero del lavoro come Ministero competente ha predisposto o stia predisponendo un provvedimento come quello sopra indicato a favore della benemerita categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro. (14120)

DE MITA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quale orienta-

mento il Ministero abbia in ordine alla delimitazione della zona di sviluppo agricolo irpino-sannita, giusta proposta avanzata in tal senso dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Apulo-Lucano ai sensi del decreto legislativo n. 948. Quanto sopra anche in ordine ad un impegno del Ministro assunto durante una visita in provincia di Avellino.

L'interrogante fa notare che tale prospettiva per le province di Avellino e Benevento risponde ad una reale esigenza di progresso sociale ed economico delle rispettive popolazioni rurali più volte sottolineata ed in particolare nel convegno di studio del 23 febbraio 1963 svoltosi ad Avellino.

Inoltre l'interrogante chiede al Ministro, nel caso fosse tuttora attuale l'orientamento del Ministero dell'agricoltura per la zona di sviluppo irpino-sannita, se non ritenga di predisporre l'opportuno iter per la fusione dell'ufficio regionale irpino dell'Ente Apulo-Lucano con la Sezione di riforma fondiaria della Campania, in quanto la nuova legge sugli Enti di sviluppo prevede la fusione degli enti che operano con funzioni di sviluppo nell'ambito della stessa regione. (14121)

DE MITA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'inconveniente che si verifica da qualche tempo ai danni degli invalidi per servizio ai quali, in attesa del decreto del Ministero del tesoro concessivo della pensione, viene negata la iscrizione nel ruolo degli aspiranti al collocamento obbligatorio, pur essendo muniti del referto medico collegiale previsto dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142, articolo 6. L'interrogante fa notare che l'Amministrazione competente, prima della visita collegiale, accerta la dipendenza dell'infortunio da causa di servizio, per cui il rifiuto da parte dell'ufficio provinciale dell'iscrizione nel ruolo degli invalidi sprovvisti del decreto del Ministero del tesoro, appare ingiustificato.

Si chiede pertanto di dare le opportune disposizioni agli uffici provinciali del lavoro perché provvedano all'avviamento obbligatorio degli invalidi di servizio, anche se sprovvisti del solo decreto del Ministero del tesoro concessivo della pensione. (14122)

DE MITA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga di creare sulla costruenda autostrada Napoli-Bari una stazione di ingresso in prossimità della zona San Giovanni di Montemiletto (Avellino), che

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

consenta lo smaltimento del traffico proveniente dalla Media e Alta Valle del Calore.

Per un più rapido collegamento dei comuni delle due predette valli, attraverso la strada statale n. 7-*bis* e la ex provinciale n. 39, con la costruenda autostrada, l'interrogante chiede inoltre di conoscere dal Ministro se non ritenga di predisporre sin da adesso l'*iter* necessario per il passaggio all'A.N.A.S. delle provinciali Montefalcione-Montemiletto e bivio Chiusano-Lapio-bivio Montefalcione-Montemiletto, che rappresentano il necessario e più rapido mezzo di confluenza degli utenti della strada statale n. 7-*bis* e della costruenda Ofantina con la Napoli-Bari.

L'interrogante ritiene, che così disponendo, saranno create valide premesse per un più organico smaltimento del traffico con conseguente eliminazione di ingorghi pericolosi, se unica stazione dovesse restare, fino a Calore, quella di Avellino sud. (14123)

DE MITA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non sia più opportuno che, in occasione della celebrazione della festa nazionale della montagna, edizione del sud, programmata in provincia di Avellino per il 1966, il Ministero provveda ad assegnare all'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Avellino un finanziamento straordinario di 200 milioni per poter evadere le migliaia di pratiche giacenti da alcuni anni per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario: strade interpoderali, acquedotti, ed in particolare per il riattamento o costruzione di fabbricati permettendo alla popolazione rurale residente in montagna — che è il 75 per cento — migliori condizioni di vita civile.

In effetti questa popolazione, quella dell'alta Irpinia in particolare, comprenderebbe meglio il significato della festa della montagna se notasse un atteggiamento più favorevole dello Stato e del Governo democratico verso i problemi più impellenti e certamente apprezzerrebbe di più lo sforzo non indifferente che il Ministero dovrà affrontare per costruire qualche strada da inaugurare in occasione della cerimonia celebrativa della festa. (14124)

MOSCA. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se risulta a verità che, da parte della Commissione centrale della finanza locale, su disposizione del Ministero dell'interno sia stata disposta la sospensione dell'indennità perequativa percepita da oltre 10

anni dal personale delle imposte di consumo di Catania, conseguita attraverso le relative delibere comunali del 1948 e del regolamento organico del 1956 approvate dalle autorità tutorie e regionali;

che tale decisione, se risponde a verità, costituisce, oltre ad una diminuzione della retribuzione a tutto il personale delle imposte di consumo, una palese violazione a un diritto acquisito da oltre 10 anni, oltre che alla norma di cui all'articolo 2121 del codice civile, che prevede la validità di ogni compenso a carattere continuativo;

che la eventuale esasperazione del personale per una simile lesione di diritto potrà avere conseguenze dannose per il comune per la inevitabile legittima azione di sciopero che detto personale sarebbe costretto ad intraprendere. (14125)

MINASI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere i criteri che vengono adottati nell'assegnazione del « premio della cultura »;

per sapere se non si ritiene, precisati i criteri, formulare una graduatoria dei concorrenti;

per conoscere i nominativi di coloro a cui venne assegnato il predetto premio negli ultimi cinque anni. (14126)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che la provincia di Pistoia, con i suoi 200.000 abitanti, è fra le più piccole d'Italia — se sia vero che gli insegnanti elementari comandati presso quei patronati scolastici, già in numero di 7, di recente sarebbero stati aumentati a 9 unità.

Sembra che l'aumento sia dovuto al comando effettuato presso i patronati di Pieve a Nievole e di Agliano di due insegnanti che ricoprono la carica di sindaco rispettivamente nei comuni di Montecatini Terme e di Quarrata.

Considerato che la legge prevede un massimo di cinque maestri comandati per il suddetto fine, massimo che ovviamente non si ha l'obbligo di raggiungere, l'interrogante si permette di osservare che la spesa per 9 maestri comandati supera largamente la somma spendibile in detta provincia per i patronati scolastici.

L'interrogante fa inoltre presente che, se si ritiene indispensabile dispensare dall'insegnamento gli insegnanti sindaci dei comuni, la sola via legittima è di far approvare al

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

Parlamento una norma che lo renda possibile. In tal modo, oltre tutto, non sarebbero dispensati in via di fatto, come normalmente avviene, soltanto i sindaci appartenenti a partiti della maggioranza governativa. (14127)

ALESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga necessario intervenire in merito alla vertenza creatasi fra il comune di San Donà di Piave e la S.p.A. Autovie Venete, concessionaria della costruzione dell'autostrada Venezia-Trieste.

A causa della inaspettata e inspiegabile modifica di un dettaglio nella progettazione di detta autostrada, sembra che il casello di accesso di San Donà di Piave, originariamente studiato e concordato da entrambe le parti interessate, verrà del tutto eliminato al momento della attuazione.

Poiché, gli accordi stipulati fra il comune e la società prevedevano con certezza la costruzione del suddetto casello e dal momento che il consenso unanime del consiglio comunale era stato dato sulle basi di tale previsione, l'interrogante fa osservare che l'improvvisa decisione decretata dal collegio amministrativo delle autostrade venete appare alquanto sleale e indecifrabile nei motivi che l'hanno dettata, potendo essa provocare in tutta la zona del Basso Piave una grave crisi politica e amministrativa dei comuni interessati. (14128)

BOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Al fine di conoscere se non intenda prendere le iniziative necessarie al restauro della Chiesa di Santa Maria in Castello, in comune di Tarquinia, opera d'arte notevole del XII secolo, che si trova in stato di deplorabile abbandono e di crescente fatiscenza. (14129)

SPONZIELLO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e della difesa.* — Per conoscere — in relazione al decreto ministeriale n. 5733 del 13 luglio 1965 col quale sono state approvate le graduatorie relative agli ex militari tecnici specializzati, aspiranti alla assunzione in servizio ferroviario ai sensi dell'apposita convenzione con il Ministero della difesa di cui al bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1964 — se e quando si prevede l'assunzione degli aventi titolo, e in particolare di coloro che dovrebbero essere assunti come operai qualificati, in prova, di aggiustatori meccanici, i quali, anche in esito ai risultati della visita medica

subita, risultano compresi nel novero degli aventi diritto all'assunzione.

Siffatta precisazione, sia pure di massima, toglierebbe da dubbiosa attesa gli interessati, i quali, confidando sempre nell'assunzione, finiscono col trascurare altre possibilità per trovare dignitosa sistemazione e lavoro. (14130)

GIUGNI LATTARI JOLE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire con urgenza in favore delle insegnanti elementari di ruolo costrette a prestare servizio in provincia diversa, e spesso assai lontana, da quella in cui ha residenza il nucleo familiare; e, in particolare, per conoscere se non ritenga opportuno autorizzare anche per l'anno scolastico in corso l'istituzione di corsi A.I.S. o disporre che le ridette insegnanti possano essere utilizzate nella provincia di residenza nei doposcuola, in scuole speciali o in attività parascolastiche. (14131)

DE MARZI, FORNALE, FRANZO, PREARO, ARMANI, MENGOZZI, RADÌ, STELLA, PALA, GERBINO e COLASANTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se il Governo nell'emanazione dei provvedimenti di propria competenza per l'organizzazione degli enti di sviluppo, abbia previsto una idonea composizione dei Consigli degli enti, nei quali occorre siano inclusi, in rappresentanza della Cooperazione, elementi designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute in base alla legge del 14 dicembre 1949, n. 1577, allo scopo di assicurare il concorso di competenza e di esperienza del movimento cooperativo italiano.

Gli interroganti chiedono che venga tenuto conto del voto già manifestato in Parlamento affinché i Consigli suddetti risultino realmente costituiti in maggioranza dai cooperatori, produttori e lavoratori agricoli interessati. (14132)

MARRAS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga opportuno far disporre un riconoscimento a favore dei vigili del fuoco del 43° corso che intervennero a Prima Porta, in Roma, e si prodigarono ammirabilmente nell'opera di soccorso delle popolazioni colpite dal nubifragio che provocò vittime fra gli abitanti e fra gli stessi vigili. (14133)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

PIRASTU. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che il consiglio di disciplina della S.A. T.A.S. (Cagliari) non è in grado di riunirsi per la mancata surroga dei rappresentanti dei sindacati dimissionari;

per sapere se, in considerazione del fatto che da oltre quattro mesi alcuni lavoratori sono in attesa di giudizio, non ritengano necessario intervenire per far procedere alla nomina dei rappresentanti che sono stati designati dalle organizzazioni sindacali in sostituzione dei membri dimissionari. (14134)

PIRASTU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento suscitato tra il personale dipendente della prefettura di Nuoro dalla recente modifica dell'orario d'ufficio, non giustificata da esigenza di servizio, che tiene impegnati gli impiegati per l'intera giornata fino alle ore 20 nei giorni feriali e per mezza giornata nei giorni festivi, senza che venga corrisposto un adeguato compenso per il lavoro straordinario;

per sapere se non ritenga che tale orario non contravvenga al disposto dell'articolo 35 della legge 10 gennaio 1957, n. 3;

per sapere se non giudichi necessario intervenire per far ripristinare l'orario di lavoro vigente prima della recente modifica. (14135)

GREGGI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — in relazione al delicato ma non più rinviabile problema dello sblocco ed adeguamento dei fitti — se e da quale fonte governativa, statale o comunque pubblica siano uscite le informazioni largamente riportate dalla stampa, ed evidentemente infondate, circa il rapporto tra adeguamento dei fitti e conseguenti maggiori oneri industriali per la contingenza.

In ogni caso l'interrogante chiede di sapere in quale modo possa conciliarsi l'affermazione per la quale un aumento graduato dei fitti porterebbe a maggiori oneri per gli affittuari dell'ordine di grandezza di 7-8 miliardi annui, mentre — conseguentemente — l'aumento degli oneri industriali a causa della contingenza dovrebbero ascendere complessivamente sui 110 miliardi.

L'interrogante, osservando che questa sproporzione non può corrispondere alla realtà delle cose, chiede o una rettifica ufficiale delle affermazioni e delle cifre in discussione, op-

pure una rettifica dei metodi di calcolo che portano alla modifica della contingenza, i quali appaiono evidentemente sfasati di fronte ad una realtà, per la quale ormai in Italia la maggioranza delle abitazioni (oltre il 52 per cento) è in diretta proprietà degli occupanti, mentre soltanto una quota minima (pari circa all'8 per cento) risulta vincolata sulla base dei fitti dell'immediato dopoguerra. (14136)

BERLINGUER MARIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dei lavori pubblici, della marina mercantile e del tesoro.* — Per conoscere se non intendano adeguare alle imprescindibili esigenze della Sardegna le proposte precisate nella riunione del 22 novembre 1965 dai dicasteri competenti, proposte limitate a soli 1.500.000 milioni per il porto di Cagliari e a 400 milioni per quello di Olbia; il che ha determinato le vibrante proteste della Regione sarda e del popolo sardo, che lamentano la persistente incomprensione del problema portuale sardo, che deve considerarsi a livello nazionale e tale da appagare almeno le più elementari necessità dei vari porti dell'isola. (14137)

BOTTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere per quali motivi la Direzione generale delle dogane si sarebbe riservata la esclusiva della fornitura degli stampati sostitutivi del Mod. A.55 — dichiarazione di esportazione definitiva — prima forniti dalle ditte private con vantaggio di prezzo e di consegna, mentre sovente le case di spedizione sono ora costrette ad interrompere il lavoro di esportazione perché gli uffici doganali si trovano sprovvisti di modelli. (14138)

ISGRÒ. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere se non intendano modificare le proposte di intervento in campo portuale avanzate dai Ministeri competenti in sede di riunione tecnica tenutasi lunedì 22 novembre 1965 destinando alla Sardegna soltanto 1 miliardo e 500 milioni per Cagliari e 400 milioni per Olbia su una disponibilità complessiva di 75 miliardi.

Simili proposte disattendono totalmente quelle presentate sia in sede Piano quinquennale, sia nel terzo Programma esecutivo, sia in altri reiterati incontri dall'Amministrazione regionale e creano, con tale modesta quota, grave ostacolo alle prospettive di svi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

luppo della Sardegna, per la quale il problema dei porti e dei trasporti marittimi rappresenta la più grave strozzatura rispetto ad ogni altra regione italiana. (14139)

MICELI E POERIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulle inammissibili violazioni dei diritti e delle libertà sindacali perpetrati in provincia di Catanzaro a danno delle raccoglitrice di olive.

Gli agrari, i quali corrispondono salari di fame, impongono orari e ritmi di lavoro insostenibili e si rifiutano ostinatamente di stipulare un regolare contratto collettivo provinciale che tutte le organizzazioni sindacali unitariamente da tempo richiedono, hanno di recente iniziato contro le raccoglitrice che, giustamente, sono ricorse all'arma dello sciopero, un'offensiva intimidatrice e sopraffattrice che non conosce limiti e si traduce spesso in aperti atti di violenza.

Nelle campagne del comune di Cropani, ad esempio, alcune raccoglitrice della frazione Cuterella occupate nell'azienda fratelli Colucci e che avevano scioperato, la mattina del giorno 18 novembre successivo allo sciopero venivano, per punizione, costrette a lavorare in località impervie dove il lavoro, forzatamente a cottimo, avrebbe loro fruttato un salario irrisorio.

A seguito delle proteste per tale trattamento ed alla richiesta di essere dislocate a lavorare in località idonee a far loro guadagnare almeno il misero salario giornaliero usuale, le povere donne venivano aggredite e minacciate con armi da fuoco e con scuri dai guardiani del proprietario. Per lo spavento una di queste raccoglitrice, Fratto Serafina, in stato di gravidanza, veniva colta da malore e, visitata dal sanitario, doveva mettersi a letto con pericolo di aborto a causa di forte agitazione psicomotoria.

Questi fatti, già denunciati all'autorità giudiziaria, sono indice della metodica e crescente rappresaglia esercitata dal padronato sulle raccoglitrice di olive della provincia. Per prevenire ed impedire tale azione del padronato scongiurandone le gravi prevedibili conseguenze, è indispensabile un'adeguata presenza e vigilanza dell'Ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro.

Ma l'ufficio in parola, al quale è stato richiesto un immediato intervento per i fatti sopra denunciati, ha risposto di non essere in grado di intervenire tempestivamente per mancanza di personale non avendo quest'anno il competente Ministero provveduto a rafforzare il personale stesso nemmeno nella in-

sufficiente misura attuata durante le campagne olearie degli anni decorsi.

In tale situazione gli interroganti chiedono se il Ministro non ritenga indispensabile rafforzare adeguatamente ed immediatamente l'Ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro in modo che sia garantita la necessaria vigilanza e repressione delle illegali azioni del padronato ai danni dei diritti e delle libertà di una delle categorie più povere e sfruttate della provincia quale è quella delle raccoglitrice di olive. (14140)

MICELI, POERIO E GULLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro della sanità.* — Sulla incredibile situazione di abbandono nella quale versa l'abitato di Pietracupa di Guardavalle in provincia di Catanzaro.

Senza illuminazione elettrica, nonostante che l'elettrodotto sia stato ultimato da oltre un anno; senza cimitero, nonostante un progetto approvato ed una promessa di contributo statale di lire 4.700.000; senza servizio medico nonostante che una deliberazione consiliare del 9 febbraio 1965 per il nuovo regolamento delle condotte mediche sia stata da tempo approvata; senza farmacia, perché la istituzione di un armadio farmaceutico è subordinata al regolamento del servizio sanitario; senza fognature ed acquedotto per il quale la Cassa del Mezzogiorno rinvia da tempo alla esecuzione di un mastodontico progetto quale è quello del fiume Alaca; senza case di abitazione degne di questo nome, nonostante il fatto che, dopo le alluvioni, con decreto 1° agosto 1952 veniva disposto il trasferimento dell'abitato e che questa disposizione sia stata attuata solo per un primo lotto di 14 alloggi ad «Elce della Vecchia» mentre la esigenza impellente di costruirne altri fatta presente con deliberazione consiliare n. 25 del 23 febbraio 1965 rimane tuttora insoddisfatta, l'abitato di Pietracupa è completamente isolato dalle zone circostanti per mancanza di qualsiasi strada rotabile di collegamento.

La strada di collegamento con il comune capoluogo di Guardavalle che abolirebbe l'arcaico isolamento degli abitanti di Pietracupa e valorizzerebbe anche economicamente la zona, è da tempo progettata per l'importo di 328 milioni relativo alla lunghezza complessiva di chilometri 16,500. Ma il finanziamento di tale importante opera si è fermato ai primi due chilometri per una spesa di lire 21.379.000.

Il comune di Guardavalle dovrebbe far fronte col 20 per cento della spesa a mezzo

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

di mutuo ammortizzabile in 35 anni ma, nonostante le insistenze, nessun intervento statale è ancora in atto per la prosecuzione dell'opera.

Gli interroganti chiedono se, di fronte al perpetuarsi di una situazione così eccezionale e drammatica, i ministri interrogati non ritengano di dover provvedere con impegno di emergenza in ispecie perché attraverso la costruzione della progettata strada di allacciamento, con Guardavalle, abbia fine l'isolamento della popolazione di Pietracupa dal resto del mondo civile. (14141)

SINESIO, STORTI E SCALIA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi per i quali ha chiesto il parere al Consiglio di Stato sulle rivendicazioni economiche avanzate da tempo dai sindacati di

categoria dei lavoratori addetti alle aziende dei mezzi meccanici dei porti di Savona, La Spezia, Livorno, Cagliari e Ancona.

Gli interroganti, nell'esprimere molte perplessità sulla validità della richiesta di parere dal Consiglio di Stato sul sistema e sul metodo in uso per il trattamento economico e normativo riservato ai dipendenti delle aziende dei mezzi meccanici, che da decenni sono stati sempre regolati direttamente dalle autorità periferiche e centrali del ministero della marina, invitano il Ministro a riprendere i contatti con i sindacati di categoria per l'avvio a soluzione positiva del problema, tenuto conto che le trattative sindacali in sede ministeriale si trascinano da più di un anno con conseguenti agitazioni, scioperi e proteste della categoria. (14142)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1965

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per sapere come intendano intervenire verso l'«Enel» affinché siano revocati i provvedimenti punitivi adottati nei confronti di alcuni lavoratori che hanno esercitato il loro diritto di sciopero e segnatamente — nel distretto della Toscana — il trasferimento di due operai dalla centrale termoelettrica di Livorno ad altre mansioni, il trasferimento del capo centrale da Galliciano (Lucca) a Pisa, con mansioni diverse da quelle pertinenti alla sua qualifica;

per sapere se, data la gravità dei fatti, non ritengano di dover dare urgenti assicurazioni al Parlamento che in una azienda di Stato, come l'«Enel», lo sciopero è un diritto inalienabile dei lavoratori e non una azione da punire.

(3287) « RAFFAELLI, MALFATTI FRANCESCO, ROSSI PAOLO MARIO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere:

1) quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del professor Mulas, preside del liceo Gioberti di Torino, il quale il 22 novembre 1965 ha sospeso per cinque giorni dalle lezioni l'alunna Daniela Garavini della I liceale A, perché diffondeva nella strada pubblica volantini della Federazione giovanile comunista; il giorno successivo ha dovuto revocare la sospensione, essendo evidente che un preside non ha il diritto di proibire agli studenti di svolgere attività politica fuori della scuola; il 25 novembre 1965, infine, quando l'alunna è ritornata a scuola, il preside, senza consultare il consiglio di presidenza o di classe, ha preteso che il padre dell'alunna, Sergio Garavini, segretario della Camera del lavoro di Torino e membro del Comitato centrale del P.C.I., gli rilasciasse una dichiarazione di disapprovazione della condotta della figlia e un impegno da parte di questa di non occuparsi più di politica; e al rifiuto del padre, il professor Mulas ha riconfermata la sospensione, prima revocata;

2) se esista una recente circolare ministeriale, che inviti i provveditori agli studi a controllare che nei circoli studenteschi non si discutano temi politici di qualsiasi genere, anche di politica scolastica, e quali sono gli estremi e il contenuto di tale eventuale circolare;

3) se corrisponda a verità che il professor Previale, preside del liceo D'Azeglio di

Torino, in seguito ai fatti surriferiti, abbia diramato una circolare nelle classi che suona divieto agli studenti dell'istituto da lui diretto di interessarsi di problemi politici;

4) se non ritenga che — anche in considerazione dello stato permanente di agitazione verificatosi tra gli alunni e gli insegnanti del liceo Gioberti dal 1963 allorché vi fu insediato come preside il professor Mulas — la presenza di tale preside al liceo Gioberti per il suo comportamento antidemocratico costituisca un costante elemento di turbamento, di disordine e di provocazione, diseducativo e dannoso al prestigio della scuola.

(3288) « LEVI ARIAN GIORGINA, SPAGNOLI, TODROS, SULOTTO, BALCONI MARCELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se, a seguito del voto espresso dal personale della presidenza dell'E.N.A.L. e dalle delegazioni degli uffici provinciali dell'E.N.A.L. nell'assemblea del 22 novembre 1965, indetta dai sindacati C.I.S.L. e C.G.I.L., nonché dal voto espresso dal Comitato direttivo E.N.A.L.-C.I.S.L., non ritenga provvedere sulle richieste di cui alla interpellanza ed interrogazione presentate dall'interrogante e da altri parlamentari del P.S.I.U.P. il 16 novembre 1965.

« L'interrogante ricorda che due dei sei funzionari della presidenza e segreteria dell'E.N.A.L. rinviati da tempo a giudizio, e cioè il dottor Anacleto Ballarino, direttore per Roma e Lazio, ed il dottor Sestilio Cupelli, segretario particolare del Presidente onorevole Mastino del Rio, sono ancora in servizio. Ricorda anche che contro lo stesso Presidente pende procedimento presso la Corte dei conti. (3289) « CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere il valore concreto che il Governo intende attribuire:

all'affermazione contenuta nel telegramma inviato il 3 maggio 1965 dall'onorevole Moro alla Segreteria nazionale del S.F.I. (Sindacato ferrovieri italiani-C.G.I.L.) con il quale nell'invitare " a voler disporre la sospensione dello sciopero previsto per il 4 maggio 1965 " per l'ampliamento e la difesa delle libertà e del potere contrattuale all'interno delle ferrovie dello Stato afferma che, se questo invito fosse stato accolto, come poi è stato accolto, " nello spirito dell'auspicabile collaborazione tra amministrazione e sindacati, mi sarà pos-

sibile raccomandare un'attenta considerazione dei problema »;

alla parte finale del documento conclusivo del Comitato per la riforma delle ferrovie dello Stato ed il riassetto degli stipendi dei ferrovieri presieduto dal Vicepresidente del Consiglio, nel quale è scritto che è anche necessario " consolidare il rapporto fiduciario tra l'azienda delle ferrovie dello Stato e i sindacati nello spirito che la Costituzione assegna al lavoro ed ai lavoratori ".

« Chiede infine di sapere se giudica consono alla collaborazione tra azienda e personale ferroviario auspicata dall'onorevole Moro ed allo spirito che la Costituzione assegna ai lavoratori, del quale si fa cenno nel ricordato documento conclusivo dell'onorevole Nenni, le decisioni del Ministro dei trasporti:

di modificare unilateralmente o addirittura di rifiutare di applicare non pochi degli accordi di volta in volta sottoscritti fra le parti a conclusione delle discussioni con i sindacati ferroviari compresi quelli raggiunti nel maggio 1965;

di censurare e vietare l'azione informativa e di propaganda scritta e verbale dei sindacati sui posti di lavoro e di negare alla categoria la possibilità di riunirsi all'interno delle ferrovie dello Stato dopo il normale orario di lavoro, così come sta avvenendo a seguito della decisione del S.F.I. di invitare i lavoratori a scioperare il 25 e 26 luglio 1965;

di rifiutarsi di scindere pubblicamente le sue responsabilità dai funzionari di polizia promotori materiali delle denunce nei confronti di oltre 300 dirigenti sindacali e lavoratori, perché, decidendo o attuando lo sciopero del novembre 1964, non avrebbero rispettato alcuni articoli del Codice penale tuttora in vigore, anche se in contrasto con lo spirito della Costituzione, o avrebbero agito in contrasto con una legge del 1865;

di non tener alcun conto dell'impegno assunto dalle massime autorità di Governo in ordine all'accantonamento di una circolare interna, con la quale si disponeva la trattativa di mezza giornata di retribuzione anche per sospensioni del lavoro di pochi minuti, e di averla invece ripristinata aggravandola elevando il taglieggiamento della retribuzione ad una intera giornata, sempre nel caso di scioperi della durata anche di 5 minuti.

« Chiede infine di conoscere se il Governo intenda adottare provvedimenti atti a porre termine alla situazione anormale che si è così determinata nella più grande azienda statale del nostro paese, e che costringe, tra l'altro, i lavoratori in caso di sospensioni del lavoro,

ad imporre disagi al paese ed agli utenti, di durata superiore a quella che potrebbe essere necessaria.

(3290)

« DEGLI ESPOSTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri:

1) per conoscere l'esatta posizione del Governo circa i vari progetti sull'armamento atomico delle nazioni appartenenti alla N.A.T.O. (forza multilaterale, multinazionale, forza nucleare N.A.T.O.) e la situazione di fatto oggi esistente del sistema cosiddetto della " doppia chiave ", cioè del consenso del governo degli Stati Uniti e del Governo nazionale per l'eventuale uso della forza nucleare;

2) per conoscere l'esatto tenore delle dichiarazioni che il Ministro degli affari esteri, contemporaneamente presidente dell'Assemblea generale dell'O.N.U., ha rilasciato a un giornalista comunista su un voto dell'Assemblea e sull'atteggiamento del Governo italiano. (3291)

« PACCIARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della marina mercantile, per sapere se corrispondono a verità le " incredibili " cifre, riportate dalla stampa, relative agli enormi vantaggi economici che la produzione nazionale avrebbe conseguito attraverso la concessione delle autonomie funzionali a tre grandi industrie in tre porti italiani (secondo le quali " a Trieste per sbarcare una tonnellata di carbone bisognava pagare 721 lire e per una tonnellata di minerali 537 lire); oggi lo sbarco della stessa quantità di carbone o di minerali viene a costare meno di 180 lire. Lo stesso stabilimento siderurgico per imbarcare una tonnellata di ghisa in pani pagava 333 lire, per una tonnellata di lingotterie 411 lire; per la stessa operazione il costo viene oggi ridotto a neppure 84 lire. A Taranto lo stivaggio del cemento in sacchi, con imbarco meccanico, costa appena 90 lire a tonnellata. Infine, a Porto Torres, l'intervento della compagnia portuale significava un costo per tonnellata di 2.400 lire per lo sbarco e di 2.350 lire per l'imbarco, mentre con l'impiego delle sue maestranze, l'industria petrolchimica può sbarcare una tonnellata di prodotti finiti per 500 lire ".

« L'interrogante chiede anche di sapere se corrisponde a verità che, più in generale, " nel porto di Rotterdam è possibile scaricare una tonnellata di carbone con un costo per le operazioni portuali di 225 lire, mentre a

Genova sono necessarie oltre 1.100 lire, a Savona oltre 800 e a Venezia oltre 1.000 ", mentre " lo sbarco di una tonnellata di minerali metalliferi costa a Genova, Savona e Venezia in media 1.000 lire, mentre ad Amburgo sono sufficienti 500 lire, ad Anversa 260, a Rotterdam 300 in media e a Brema 200 ".

« In queste condizioni l'interrogante, considerato che " quasi il 90 per cento delle nostre importazioni entra in Italia via mare ed il 60 per cento circa delle nostre esportazioni esce dall'Italia dai porti della penisola ", gradirebbe conoscere:

1) quale è il maggiore, assolutamente ingiustificato, veramente monopolistico, e privilegiato, onere che complessivamente grava sui prodotti italiani e sul consumatore italiano, a causa delle intollerabili " strozzature " sulle operazioni portuali;

2) se in queste condizioni il Governo non intenda non soltanto estendere a tutti i richiedenti le autonomie funzionali con tanto successo già realizzate nei casi sopracitati, ma rivedere totalmente la legislazione e la prassi ancora perdurante nella gran parte dei porti italiani, al fine di contribuire — molto concretamente e rispondendo ad impellenti esigenze di moralizzazione — alla creazione di nuove e migliori condizioni per lo sviluppo economico di tutto il paese, a vantaggio sia dei milioni di lavoratori delle industrie interessate, sia di decine di milioni di consumatori italiani.

(3292)

« GREGGI ».

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere in base a quali elementi e a quali valutazioni, e con quale procedimento da parte del Consiglio dei ministri, sono state impartite direttive del Governo alla delegazione italiana all'O.N.U., non conformi all'orientamento del Ministro degli affari esteri, come risulta da sue recenti dichiarazioni alla stampa.

(654)

« LUZZATTO, VALORI, CACCIATORE, PIGNI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i Ministri del turismo e spettacolo e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se intendano procedere con la massima urgenza alla costituzione delle varie commissioni e comitati previsti dalla nuova legge sul cinema; e ciò non solo per dare attuazione al disposto legislativo, ma per definire la situazione di qualche centinaio di films prodotti nel 1965 e che,

a causa della ben nota carenza legislativa, sono ancora privi di ogni riconoscimento e di ogni beneficio con conseguenze ben gravi per i produttori.

« Per quanto riguarda la composizione di dette commissioni e comitati l'interpellante chiede di conoscere il pensiero al riguardo dei Ministri interpellati, in quanto sembrerebbe che, in alcune riunioni tenutesi presso il Ministero del lavoro fra funzionari dei due ministeri, si sarebbe determinato di richiedere la rappresentanza delle categorie tecniche ed artistiche, oltre che ai sindacati tradizionali, soltanto ad alcune associazioni che, oltre a non avere un carattere vero e proprio sindacale, notoriamente non risultano rappresentare in modo unitario e maggioritario le stesse categorie.

« In particolare, per la categoria degli autori cinematografici, che non è costituita soltanto da alcuni grandi nomi, ma dalla grande massa dei soggettisti, sceneggiatori, musicisti e registi, che con la loro silenziosa opera contribuiscono a mantenere vivo il cinema italiano, la preferenza dei due ministeri si vorrebbe farla ricadere su un'unica associazione, ritenuta, non si conosce bene in base a quali criteri, « incontestabilmente » rappresentativa, mentre è nota l'esistenza di un'altra associazione che, oltre a rappresentare un vasto numero di autori cinematografici e televisivi, organizza la quasi totalità dei tecnici della produzione cinematografica italiana.

« La preferenza, che si vorrebbe accordare a detta associazione, e così ad altre pressoché inesistenti del settore dei tecnici, rappresenterebbe una ingiustificata discriminazione ed eliminerebbe da dette commissioni e comitati organizzazioni altamente rappresentative e democratiche, che godono di vasta simpatia e di notevoli consensi nel cinema italiano.

« L'interpellante chiede, infine, di conoscere lo stato attuale delle trattative per il rinnovo degli accordi di coproduzione con i vari Paesi europei, con i quali da tempo l'Italia è legata, e se si intende avviare a soluzione le trattative per un accordo di coproduzione con l'Inghilterra, superando, con maggiori riconoscimenti ai lavoratori della cine-produzione italiana, gli ostacoli opposti a detto accordo dalle Film Unions inglesi, i quali sarebbero contrari all'accordo stesso per una pretesa arretratezza sociale dei lavori italiani del settore.

(655)

« SIMONACCI ».